SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2003.

Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 168/2003).

04A00632

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **19.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.235 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT
OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

ON DEFENSE CO-OPERATION

"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON DEFENSE CO-OPERATION".

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as the Contracting Parties;

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defense;
- convinced that bilateral co-operation will help understanding their respective military issues and consolidate their respective defense capabilities;

have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Contracting Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defense, on a mutual basis.

ARTICLE 2

The organization and the conduction of concrete co-operation activities in the defense field will be carried out by the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Ministry of Defense of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Possible consultations of the Contracting Parties' representatives will be conducted alternatively in Rome and Amman in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programs between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned Programs.

ARTICLE 3

Cooperation between the Contracting Parties will take place in the following sectors:

- defense security and policy;
- defense industry and procurement policy which is subordinated by the Ministries of Defense;
- import, export and transit of armaments;
- peacekeeping and humanitarian operations;
- compliance with the international treaties on defense, security and arms control;
- armed forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;
- formation/training;
- military police issues;
- environmental issues and pollution caused by military facilities;
- military medical service;
- military history;
- military sport.

Military co-operation will not be limited to the above mentioned sectors. Actually, the Contracting Parties will seek new co-operation fields of mutual interest.

ARTICLE 4

Co-operation between the Contracting Parties will develop as follows:

- meetings of the Ministers of Defense, Commanders in Chief, their deputies and other officials authorized by the Contracting Parties;
- exchange of experiences between the experts of the two Contracting Parties;

- organization and implementation of cross training activities and exercises;
- participation of observers in military exercises;
- contacts between similar military institutions;
- discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses;
- visits to military ships, aircraft and other structures;
- exchange of information and educational publications;
- exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE 5

The Contracting Parties, in accordance with the relevant national laws in force in their respective Countries, shall promote the exchange of armaments, referred to the Art. 3, included with their relative components in the following categories:

- aircraft;
- submarine and surface combat naval units;
- armored vehicles, light and heavy weapons and relative ammunition.

This exchange shall be carried out within the scope of this Agreement through State-to-State operations or via private companies certified by their respective Governments.

The possible re-export to third Countries shall occur only on previous consent by the ceding Country.

This article does not oblige either of the Contracting Parties to adhere to a proposed exchange of armaments if subsequently put forward by the other Contracting Party.

Whenever the Contracting Parties intend to promote the exchange in other sectors of priority interest for them, within the framework of this Agreement, they shall refer explicitly to it in supplementary protocols where such materials are specifically identified according to the national list categories.

If necessary, transfer of material, free of charge, will be undertaken following the signature of the appropriate Technical Agreement, which will define the detailed arrangements.

ARTICLE 6

The Contracting Parties will bear the costs of the implementation of this Agreement and of the possible co-operation, based on reciprocity principles.

The Sending Contracting Party will pay the travelling expenses, the salary costs, as well as accident insurance and any other allowance due under their own regulations of its own personnel

The Receiving Contracting Party will pay for local transportation, from the established point of entry into its own territory, room and board expenses, if available in military facilities, as well as planned activities.

The respective laws of the Contracting Parties regulate medical assistance and relevant expenses on the territory. In particular:

- the Receiving Contracting Party will provide emergency medical treatment;
- the Sending Contracting Party will pay health insurance, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

This general principle of reciprocity will not be applicable to groups larger than 10 persons. Funding procedures relevant to these groups will be established on a case-by-case basis by mutual agreement between the Contracting Parties.
As regards the attendance of courses by military personnel, financial and medical aspects as well as detailed implementing procedures for any specific form of cooperation will be regulated by ad-hoc Agreements to be concluded between the Contracting Parties in accordance with the existing laws of the two Countries.

Should one of the Contracting Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, the concerned Contracting Party will pay all the relevant expenses.

ARTICLE 7

Compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Sending Contracting Party.

If damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, any disputes between the Contracting Parties and compensation for damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 8

The Host Party's Authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the Host Party's territory that are offences under its legislation.

Nevertheless, the Authorities of the Sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their Armed Forces in the following cases:
a. violations that threaten the security or property of the Sending Country;
b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

In the case at b. above, the Authorities of the Sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Country's Authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE 9

The information exchanged under this Agreement shall be handled in accordance with the national rules of the Originating Contracting Party.

Each Contracting Party shall afford all the classified materials, projects, designs, technical specification and any other information, received under this Agreement, no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Contracting Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Contracting Party.

Classified information, document and/or material means any support containing classified information and any communication made in any circumstances and by any means containing such information.

The corresponding degrees of security classification used by the Contracting Parties are:

For the Italian Republic
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Corresponding
(in English Language)

SEGRETISSIMO
سري للغاية
TOP SECRET

SEGRETO
سري
SECRET

RISERVATISSIMO
مكتوم
CONFIDENTIAL

RISERVATO
محدود
RESTRICTED

The Contracting Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Contracting Parties and within the scope of this Agreement.

The transfer to third parties of information, documents, technical data and defense materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Government which originated them, unless differently agreed by the Contracting Parties.

Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the Contracting Parties, separate arrangements shall be developed by the responsible authorities of the two Parties. During negotiations for such arrangements, the security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

ARTICLE 10

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall settle the disputes by bilateral negotiation or consultation and, if necessary, trough official channels.

ARTICLE 11

This Agreement shall enter into force upon the date of reception of the second of the two notifications by which the Contracting Parties shall inform officially each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.

This Agreement may be amended, at any time, through Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the Agreement itself.

This Agreement established to be in force for five years, will be automatically extended for five years again unless written notice of intention to denounce is given by either Contracting Party to the other; in this case it will lose effect six months after such a notification has been received.

In case of denunciation, the Contracting Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Amman at General Headquarters of Jordan's Armed Forces on 11th of June 2002 in two originals, each in English language, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

The Ambassador of Italy
Stefano Jedrkiewicz

FOR THE GOVERNMENT
OF THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Jordanian Armed Forces
Lt.Gen. Khalid J. Al-Sarayreh

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

"ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, denominati in seguito "le Parti Contraenti":

Riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderando di accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;

Convinti che la cooperazione bilaterale aiuterà la comprensione reciproca su questioni militari e consoliderà le rispettive capacità difensive;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle concrete attività di cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Regno Hascemita di Giordania.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti Contraenti si terranno alternativamente a Roma e ad Amman allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali Intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Regno Hascemita di Giordania.
Nei programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti Contraenti avrà luogo nei seguenti campi:

a. sicurezza e politica di difesa;

b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa;

c. importazione, esportazione e transito di armamenti;

d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;

e. rispetto dei trattati internazionali su difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;

f. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;

g. formazione/addestramento;

h. questioni relative alla polizia militare;

i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

l. servizi sanitari militari;

m. storia militare;

n. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti Contraenti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti Contraenti si svilupperà nelle seguenti forme:

a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti Contraenti;

b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti Contraenti;

c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;

d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

e. contatti fra istituzioni militari similari;

f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze, corsi;

g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;

h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;

i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento, di cui all'Art. 3, compresivi delle relative componenti, nelle seguenti categorie:
a. aeromobili;
b. unità navali da combattimento subacquee e di superficie;
c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento.

Detto interscambio sarà svolto nell'ambito di applicazione del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi governi.

L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.

Il presente Accordo non vincola alcuna delle due Parti Contraenti ad aderire alla proposta di scambio di armamenti eventualmente avanzata dalla Controparte.

Qualora le Parti Contraenti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

L'eventuale trasferimento di materiali a titolo gratuito potrà avvenire subordinatamente alla sottoscrizione di appositi Accordi Tecnici contenenti specifiche disposizioni.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte Contraente Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalle proprie norme per il personale.

La Parte Contraente Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività programmate.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. In particolare:

a. la Parte Contraente Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
b. la Parte Contraente Inviante provvederà all'assicurazione sanitaria, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.

Per quanto attiene l'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Accordi tra le Parti Contraenti, che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.

Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Contraente Inviante.Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate, per quanto riguarda:

a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione, notificandolo alle autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

Informazioni e documenti scambiati sulla base del presente Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte Contraente che li ha prodotti.

Ciascuna delle Parti Contraenti tratterà tutti i materiali, i progetti, i design, le specifiche tecniche e tutte le altre informazioni classificate ricevute ai sensi del presente Accordo in conformità alle misure di sicurezza, che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che li trasmette.

Sono considerati informazioni, documenti e/o materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

I gradi di segretezza adottati dalle Parti Contraenti sono i seguenti:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua inglese)	Per il Regno Hascemita di Giordania
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TBD
SEGRETO	SECRET	TBD
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	TBD
RISERVATO	RESTRICTED	TBD

Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie che saranno oggetto di scambio, ai sensi del presente Accordo, saranno utilizzati esclusivamente ai fini concordati specificamente dalle Parti Contraenti e nell'ambito del presente Accordo.

Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto del Governo cedente, tranne nel caso in cui le Parti Contraenti concordino diversamente.
Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi fra Industrie e/o Agenzie diverse dalle Parti Contraenti, gli Organi competenti delle due Parti elaboreranno intese separate. Nel corso dei relativi negoziati, le misure di sicurezza di cui al presente Accordo si applicheranno anche alle informazioni classificate scambiate in tale sede.

ARTICOLO 10

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti risolveranno le controversie a mezzo di trattative bilaterali e consultazioni e, se necessario, per le vie ufficiali.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente

l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo, che avrà la durata di cinque anni, sarà tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In caso di denuncia, le Parti Contraenti si adopereranno per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Amman, presso il Quartier Generale delle Forze Armate giordane, l'11 giugno 2002 in due originali, ciascuno nella lingua Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore d'Italia

Stefano Jedrkiewicz

PER IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

Il Presidente dei Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate Giordane

Gen. C.A. Khalid J. Al-Sarayreh

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3933):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (Martino) il 30 aprile 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 4 giugno 2003 e 26 giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1° luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2376):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 3 dicembre 2003.
Relazione presentata il 10 dicembre 2003 (atto n. 2376/*A* - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 23 dicembre 2003.

Determinazione dell'assegno di valorizzazione dirigenziale per i funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELL'INTERNO, DELLA DIFESA, DELLA GIUSTIZIA E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha stanziato 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante il sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86;

Considerato che il predetto art. 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, prevede che la ripartizione delle risorse possa avvenire anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi al fine di realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici del personale direttivo sopra richiamato «fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e agli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ...»;

Ritenuto di dover attuare la valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici del personale interessato con gradualità, in relazione:

a) alla rilevanza delle funzioni in rapporto all'ordinamento gerarchico dei ruoli;

b) alla necessità di assicurare un rilievo economico adeguato in rapporto alle risorse disponibili, tenuto anche conto degli incrementi conseguenti all'introduzione del sistema dei parametri stipendiali di cui al decreto legislativo n. 193 del 2003, sopra richiamato;

Ritenuto pertanto necessario, in relazione alle risorse stanziate, attuare la prevista graduale valorizzazione dei predetti trattamenti economici con riguardo al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto o qualifica corrispondente della Polizia di Stato e le qualifiche e gradi corrispondenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, in relazione alle funzioni di più elevato livello, alla maggiore contiguità dello stesso personale con i dirigenti delle medesime Forze di polizia e delle Forze armate ed alla prevista sostituzione degli stessi dirigenti, con precedenza rispetto al personale con qualifica di commissario capo e qualifica o grado corrispondente;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, al personale che riveste qualifiche corrispondenti delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare e gradi corrispondenti delle Forze armate è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un assegno di valorizzazione dirigenziale di 1.752 euro annui lordi per tredici mensilità, utilizzando per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 lo stanziamento di 35 milioni di euro, di cui all'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. A decorrere dall'anno 2006, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati, l'assegno di cui al comma 1 è rideterminato ogni triennio sulla base dell'entità dei destinatari, fermo restando lo stanziamento di cui all'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. L'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al presente articolo è pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 134

04A00836

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Pastor Lucas Ezequiel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Pastor Lucas Ezequiel ha chiesto il riconoscimento del titolo di curso de tecnicos radiologos, conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 27 novembre 2003;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di curso de tecnicos radiologos rilasciato nell'anno 1997 presso l'«Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina» (Argentina) al sig. Pastor Lucas Ezequiel, nato a Chivilcoy (Buenos Aires) il giorno 30 gennaio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il sig. Pastor Lucas Ezequiel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica, come lavoratore dipendente o autonomo.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A00693

DECRETO 15 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Pagliardini Jorge Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Pagliardini Jorge Daniel ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico en radiologia, conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 27 novembre 2003;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnico en radiologia rilasciato nel 1997 dalla «Direccion General de Cultura y Educacion - Direccion de Educacion de Gestion Privada» di Mar del Plata (Buenos Aires - Argentina) al sig. Pagliardini Jorge Daniel, nato a Miramar (Buenos Aires - Argentina) il giorno 5 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il sig. Pagliardini Jorge Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica, come lavoratore dipendente o autonomo.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A00694

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Coragrossa», in Tagliacozzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile, così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies*;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato ex art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Edilizia Coragrossa» a r.l., BUSC 2036, sede in Tagliacozzo, via Variante Tiburtina, costituita in data 31 agosto 1991, per rogito del notaio Roberto Colucci, repertorio n. 3397, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 1° ottobre 1991, ed iscritta al n. 3940 del registro società.

L'Aquila, 20 gennaio 2003

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A00660

DECRETO 6 ottobre 2003.

Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica con decorrenza 1° luglio 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Visto l'art. 11 del decreto 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2002, che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 1° semestre 2002;

Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 377 del 21 maggio 2003;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno 2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, a decorrere dal 1° luglio 2003, è fissata nelle seguenti misure:

1996 e precedenti: € 19.508,17;

1997: € 20.223,48;

1998 - 1° semestre 2003: € 20.476,04.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 248

04A00789

DECRETO 6 ottobre 2003.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2002, concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2002;

Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 377 del 21 maggio 2003;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno 2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in € 39.417,18 con effetto dal 1° luglio 2003.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 247

04A00790

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Alcide De Gasperi», in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 ottobre 1988 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Alcide De Gasperi», con sede in Torre Santa Susanna, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Nigro Giuseppe residente in San Vito dei Normanni alla via Umberto I n. 16;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1988 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6815 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Nigro Giuseppe;

Decreta:

Il rag. Schirinzi Nicola residente in Francavilla Fontana, via Canali n. 18, è nominato liquidatore della cooperativa «Alcide De Gasperi», con sede in Torre Santa Susanna, via G. Rossa n. 30, in sostituzione del liquidatore ordinario Nigro Giuseppe, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 20 ottobre 1988.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00556

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Il Cigno», in Cellino San Marco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 3 marzo 1988 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Il Cigno», con sede in Cellino San Marco è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Martella Antonio residente in Cellino San Marco alla via Taranto n. 31;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1988 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 5183 del 6 maggio 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 24/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Martella Antonio;

Decreta:

Il dott. Cavallo Pietro residente in Torre S. Susanna alla via Calamandrei n. 5, è nominato liquidatore della cooperativa «Il Cigno», con sede in Cellino San Marco, via Marconi n. 51 in sostituzione del liquidatore ordinario Martella Antonio, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 3 marzo 1988.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00557

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «D.I.C.T.A.S.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 28 maggio 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «D.I.C.T.A.S.», con sede in Brindisi è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Pennetta Giampietro residente in Brindisi, viale Commenda n. 6;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1997 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6825 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile e tenuto conto, altresì, del verbale ispettivo di mancata ispezione redatto dall'ispettore incaricato;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Pennetta Giampietro;

Decreta:

Il rag. Solazzo Pompeo residente a Francavilla Fontana in via Capitano Di Castri n. 32, è nominato liquidatore della cooperativa «D.I.C.T.A.S.», con sede in Brindisi, via Brandi n. 4, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Pennetta Giampietro, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 28 maggio 1997.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00558

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Euroedil», in San Pancrazio Salentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle fuzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 13 giugno 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Euroedil», con sede in San Pancrazio Salentino è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il Lezzi Mario residente in San Pancrazio Salentino alla G. Verga n. 4/A;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1995 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 2536 del 3 marzo 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Lezzi Mario;

Decreta:

Il rag. Taddeo Vitantonio residente in San Vito dei Normanni alla via Della Pace n. 9, è nominato liquidatore della cooperativa «Euroedil», con sede in San Pancrazio Salentino, via Lecce n. 249, in sostituzione del liquidatore ordinario Lezzi Mario, nominato con delibera di assemblea strordinaria del 13 giugno 1995.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00559

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «La Francavillese», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 gennaio 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «La Francavillese», con sede in Francavilla Fontana è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore la sig.ra Pagliara Teresa residente in Francavilla Fontana alla via P. Argentina n. 22;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1989 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6821 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig.ra Pagliara Teresa;

Decreta:

Il rag. Milone Antonio residente in Mesagne, via Contessa Beltrame n. 61, è nominato liquidatore della cooperativa «La Francavillese», con sede in Francavilla Fontana, via P. Argentina n. 22, in sostituzione del liquidatore ordinario Pagliara Teresa, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 30 gennaio 1989.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00560

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Oleificio cooperativo Santa Lucia», in Erchie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 13 settembre 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Oleificio cooperativo Santa Lucia», con sede in Erchie è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Bernardi Vito Oronzo residente in Erchie, via Principe di Napoli n. 237;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1989 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6836 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresse in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Bernardi Vito Oronzo;

Decreta:

Il rag. Milone Antonio residente in Mesagne alla via Contessa Beltrame n. 61, è nominato liquidatore della cooperativa «Oleificio cooperativo Santa Lucia», con sede in Erchie, via Principe di Napoli n. 233, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Bernardi Vito Oronzo, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 13 settembre 1989.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00561

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Samo», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 novembre 1979 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Samo», con sede in Brindisi è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Iaia Vito residente in Brindisi alla via Montebello n. 5;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1979 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6823 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Iaia Vito;

Decreta:

Il rag. Taurisano Giacomo residente in Francavilla Fontana, via Simeana n. 151/a, è nominato liquidatore della cooperativa «Samo», con sede in Brindisi, via Consiglio n. 20, in sostituzione del liquidatore ordinario Iaia Vito, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 21 novembre 1979.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00562

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Ital Art», in Torre S. Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Ital Art», con sede in Torre S. Susanna è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Semeraro Pasquale residente in Torre S. Susanna, via Mesagne n. 7;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1993 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6831 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione centrale della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Semeraro Pasquale;

Decreta:

Il dott. Falconieri Flavio residente a Brindisi con studio in via Osanna n. 16, è nominato liquidatore della cooperativa «Ital Art», con sede in Torre S. Susanna, via Mesagne n. 7, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Semeraro Pasquale, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 22 dicembre 1993.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00563

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Picchio 99», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenienza stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'11 dicembre 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Picchio 99» sede in Brindisi è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore la sig.ra Greco Maria residente in Brindisi alla via F. Carena n. 2;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1995 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 5178 del 6 maggio 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commisione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig.ra Grego Maria;

Decreta:

Il dott. Falconieri Flavio residente in Brindisi con studio alla via Osanna n. 16, è nominato liquidatore della cooperativa «Picchio 99», con sede in Brindisi via N. Pompilio n. 30 in sostituzione del liquidatore ordinario sig.ra Greco Maria, nominato con delibera di assemblea straordinaria dell'11 dicembre 1995.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore di provinciale: MARZO

04A00564

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa agricola «San Pancrazio», in San Pancrazio Salentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenienza stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'11 luglio 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa agricola «San Pancrazio», con sede in San Pancrazio Salentino è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il signor De Filippis Donato residente in San Pancrazio Salentino, piazza Unità d'Italia n. 17;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1990 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6817 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commisione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. De Filippis Donato;

Decreta:

Il dott. Falconieri Flavio residente in Brindisi con studio alla via Osanna n. 16, è nominato liquidatore della cooperativa agricola «San Pancrazio», con sede in San Pancrazio Salentino via C. Battisti n. 42 in sostituzione del liquidatore ordinario sig. De Filippis Donato, nominato con delibera di assemblea straordinaria dell'11 luglio 1989.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore di provinciale: MARZO

04A00565

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Dandolo», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 29 settembre 1981 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Dandolo», con sede in Brindisi è stata posta in liquidazione ordinaria nominando il liquidatore la sig.ra Federici Assunta residente in Brindisi, via Federico II n. 6;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1981 e che il liquidatore non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6833 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig.ra Federici Assunta;

Decreta:

La dott.ssa Muscogiuri Cosima, residente in Torre S. Susanna alla via Principe di Napoli n. 328, è nominata liquidatore della cooperativa «Dandolo», con sede in Brindisi, via Aldo Moro n. 132, in sostituzione del liquidatore ordinario sig.ra Federici Assunta, nominata con delibera di assemblea straordinaria del 29 settembre 1981.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00566

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Meridionale servizi culturali del tempo libero», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 aprile 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Meridionale servizi culturali e del tempo libero», con sede in Brindisi è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore la sig. Savoia Fausto residente in Fasano alla via C.da Martucci zona A.S.I. 10;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1994 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 5182 del 6 maggio 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Savoia Fausto;

Decreta:

La dott.ssa Muscogiuri Cosima, residente in Erchie alla via Principe di Napoli n. 328, è nominata liquidatore della cooperativa «Meridionale servizi culturali del tempo libero», con sede in Brindisi, via XX Settembre n. 97, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Savoia Fausto, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 21 aprile 1994.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00567

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Domus Messapica», in Ceglie Messapica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 luglio 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Domus Messapica», con sede in Ceglie Messapica è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Epifani Antonio residente in Ceglie Messapica alla via San Vito, 46;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1994 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 5298 del 7 maggio 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile e tenuto conto, altresì, del verbale di mancata ispezione redatto dall'ispettore incaricato;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Epifani Antonio;

Decreta:

La dott.ssa Stanca Maria, domiciliata in via San Pietro V.co alla via P. Amedeo, 6, è nominata liquidatore della cooperativa «Domus Messapica», con sede in Ceglie Messapica alla via Foro del Duca, 19, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Epifani Antonio, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 21 luglio 1994.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00569

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa agricola «Industriale Salento», in S. Pancrazio Salentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 marzo 1983 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa agricola «Industriale Salento», con sede in S. Pancrazio Salentino è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Lupo Giuseppe residente in S. Pancrazio Salentino alla via Regina Elena n. 39;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1983 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6827 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Lupo Giuseppe;

Decreta:

La dott.ssa Stanca Maria, residente in San Pietro Vernotico alla via Principe Amedeo n. 6, è nominata liquidatore della cooperativa agricola «Industriale Salento», con sede in S. Pancrazio Salentino alla via Umberto I n. 75, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Lupo Giuseppe, nominato con delibera di assemblea straordinaria dell'8 marzo 1983.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00570

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Aliki», in Fasano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 29 giugno 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Aliki», con sede in Fasano, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatori i signori Amati Beniamino, residente in Bari alla via Amoroso, 9, Loprete Oronzo, residente a Fasano, via Pasteur, 14, Grassi Oronzo, residente a Fasano, c/da Martucci e Ferrara Giacomo, residente a Fasano, via Madonna della Stella n. 38;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1995 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6829 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione dei liquidatori signori Amati Beniamino, Loprete Oronzo, Grassi Oronzo, Ferrara Giacomo;

Decreta:

Il dott. Cavallo Pietro, residente in Torre S. Susanna, via Calamandrei, 5, è nominato liquidatore della cooperativa «Aliki», con sede in Fasano, viale della Resistenza n. 1, in sostituzione dei liquidatori ordinari Amati Beniamino, Loprete Oronzo, Grassi Oronzo e Ferrara Giacomo, nominati con delibera di assemblea straordinaria del 29 giugno 1995.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00571

DECRETO 23 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «S.T.C. Saldature Tubisteria Carpenteria», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alla

direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 13 dicembre 1990 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «S.T.C. Saldature Tubisteria Carpenteria», con sede in Brindisi, è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Iaia Remo, residente in Brindisi, corso Roma n. 68;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1990 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato;

Vista la nota n. 6809 dell'11 giugno 2003 con la quale lo scrivente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, ha informato il precitato liquidatore della facoltà di avvalersi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espresso in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Iaia Remo;

Decreta:

Il dott. Cavallo Pietro, residente in Torre S. Susanna, via Calamandrei, 5, è nominato liquidatore della cooperativa «S.T.C. Saldature Tubisteria Carpenteria», con sede in Brindisi, corso Roma, 68, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Iaia Remo, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 13 dicembre 1990.

Brindisi, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

04A00572

DECRETO 12 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Armonia società cooperativa a r.l.», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Armonia società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento alla via Porta Rufina, 24, costituita per rogito del notaio Iannella Mario in data 20 gennaio 1999, repertorio n. 259609/48053, registro società n. 4215/99, BUSC n. 1643/300053, codice fiscale n. 01146460629.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 gennaio 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A00568

DECRETO 13 gennaio 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale

del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Airone soc. coop. a r.l.», con sede in Laurenzana (Potenza), via Sette Torri n. 7, costituita per rogito notaio dott.ssa Incoronata Coviello in data 2 luglio 1990, repertorio n. 5882, codice fiscale n. 01060870761, BUSC n. 2362/249551;

2) «La Mongolfiera soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, viale Marconi n. 58, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 25 settembre 1990, repertorio n. 23951, codice fiscale n. 01070760762, BUSC n. 2344/248828;

3) «La Castellana soc. coop. a r.l.», con sede in Castelsaraceno (Potenza), via A. De Gasperi n. 12, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 8 ottobre 1989, repertorio n. 3485, codice fiscale n. 01029930763, BUSC n. 2366/249713.

Potenza, 13 gennaio 2004

Il reggente: MONTANARELLA

04A00739

DECRETO 13 gennaio 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Laurilat soc. coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza), Contrada Madonna Angiolella n. 10, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 15 ottobre 1988, repertorio n. 31223, codice fiscale n. 01003990767, BUSC n. 2195/240435;

2) «Basilisco piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza) Contrada Piano Cataldo n. 20, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 26 febbraio 1998, repertorio n. 40038, codice fiscale n. 01308500766, BUSC n. 2801/286676;

3) «La Nuova Generazione soc. coop. a r.l.», con sede in Bella (Potenza), Corso Italia n. 41, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 25 ottobre 1985, repertorio n. 5809, codice fiscale n. 00964990766, BUSC n. 1816/216290;

4) «Trasporti Eurotrans 2000 piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 9 giugno 2000, repertorio n. 48586, codice fiscale n. 01434200760, BUSC n. 3013/295055.

Potenza, 13 gennaio 2004

Il reggente: MONTANARELLA

04A00740

DECRETO 14 gennaio 2004.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) in rappresentanza della Copagri di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e segnatamente all'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 21 dicembre 2001 della direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. e le commissioni speciali che disciplinano il contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la lettera del 17 novembre 2003, con la quale il sig. Giancarlo Nardi ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) in rappresentanza della Copagri di Macerata;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Vista la nota del 7 gennaio 2004, con la quale la confederazione produttori agricoli di Macerata ha designato il sig. Sergio Zoccari quale sostituto del dimissionario sig. Giancarlo Nardi;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Sergio Zoccari, nato il 20 novembre 1959 ad Appianano e ivi residente in via Forano n. 50, è chiamato a far parte della commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) in rappresentanza della Copagri di Macerata in sostituzione del sig. Giancarlo Nardi dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 14 gennaio 2004

Il direttore provinciale: BUCOSSI

04A00741

DECRETO 15 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Due Giugno 82», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione

del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeirale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile, dalla legge 17 luglio 1975, n. 400 e dalla legge 31 dicembre 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Due Giugno 82», con sede in Ostuni (Brindisi) 72017 - viale Aldo Moro, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 2 giugno 1982, repertorio n. 14517, registro società n. 2705, omologa tribunale di Brindisi del 14 giugno 1982, B.U.S.C. n. 1326/191845.

Brindisi, 15 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A00743

DECRETO 16 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Valceresio coop. a r.l.», in Induno Olona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze della revisione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 28 marzo 2002, con la quale è stato accertato che la società «Cooperativa sociale Valceresio coop. a r.l.» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla commissione centrale per le cooperative, in data 17 luglio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cooperativa sociale Valceresio coop. a r.l.», con sede in Induno Olona, piazza Giovanni XXIII n. 4, costituita per rogito del notaio dott. Giacomo Colombo in data 19 maggio 1989, repertorio n. 17364/2853, registro imprese VA-133-16839 di Varese - BUSC n. 1704/241952.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 16 gennaio 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A00738

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 «laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiedecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registo delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) «Cooperativa A.T.A.G.» a r.l., sede Giulianova (Teramo), costituita il 22 gennaio 1977 registro imprese n. 2097, pos. prov. 444/150133;

2) «Cooperativa VAL» Conf Abbigliamento a r.l., sede Valle Castellana (Teramo), costituita il 14 dicembre 1984, registro imprese n. 5030, pos. prov. 867/218031;

3) cooperativa «Consorzio abruzzese tessile» a r.l., sede Teramo, costituita il 12 gennaio 1977, registro imprese n. 2098, pos. prov. 445/ 150134;

4) cooperativa «COOP - Abbigliamento» a r.l., sede Valle Castellana (Teramo), costituita il 9 marzo 1982, registro imprese n. 4013, pos. prov. 866/190421;

5) cooperativa «Borgo» a r.l., sede Pineto (Teramo), costituita il 23 gennaio 1982, registro imprese n. 3573, pos. prov. 681/191940;

6) cooperativa «La Terza Età» a r.l., sede Teramo, costituita il 29 ottobre 1981, registro imprese n. 3511, pos. prov. 685/192119;

7) cooperativa «Artedile» a r.l., sede Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita il 15 dicembre 1982, registro imprese n. 3892, pos. prov. 704/195938;

8) cooperativa «Roseto 83» a r.l., sede Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita il 27 aprile 1983, registro imprese n. 4025, pos. prov. 715/198461;

9) cooperativa «Edil-Martincoop» a r.l., sede Martinsicuro (Teramo), costituita il 22 aprile 1983, R.E.A. 96278, pos. prov. 723/198973;

10) cooperativa «L'Ovile» a r.l., sede Teramo, costituita il 13 aprile 1983, registro imprese n. 4044, pos. prov. 743/201323;

11) «Consorzio Abruzzese cooperative» a r.l., sede Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita il 23 gennaio 1984, pos. prov. 754/203313;

12) cooperativa « Soc. Agricola ACLI Fultrone» a r.l., sede legale Campli (Teramo); costituita il 3 marzo 1984, pos. prov. 760/203686;

13) cooperativa «La Zootecnica dei fratelli Procacci» a r.l., sede Teramo, costituita il 19 aprile 1984, pos. prov. 765/205152;

14) cooperativa «Atlantis - Cultura e lavoro Subacqueo» a r.l., sede Teramo, costituita il 6 settembre 1984, pos. prov. 780/207015.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Teramo, 12 gennaio 2004

Il direttore provinciale reggente: COLACI

04A00742

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 gennaio 2004.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 36/2004).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aderito alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e, successivi emendamenti;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Tenuto conto che il Cap. VII della precitata Convenzione, come emendata, ha reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965;

Vista la risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi Ro-Ro;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successivi emendamenti;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, recante regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, e i successivi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 4 dello stesso regolamento;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 maggio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 agosto 1972, recante «Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricate su veicoli aventi mezzi di propulsione propri o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 5 novembre 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 21 dicembre 1973, recante approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantità di una o più sostanze chimiche pericolose;

Viste la circolare n. 310474/MP del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;

Vista la circolare n. 310476/MP del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in contenitori;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo degli esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, recante norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 16 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 1986, recante approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990, recante norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1991, recante trasporto marittimo di merci pericolose in colli;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 maggio 1995 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 supplemento ordinario n. 57, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1997, recante procedure per lo sbarco ed il successivo reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il proprio decreto del 18 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2003, recante trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari;

Ritenuto necessario aggiornare, unificandole, le procedure amministrative di cui ai precedenti decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997, alla luce delle disposizioni di legge e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) intervenute, nonché di disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, allegate al presente decreto.

Art. 2.

I decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997, citati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti procedure si applicano alle operazioni che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico.
Le presenti procedure non si applicano alla sosta ed alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali , a terra.

2. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **SOLAS**: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni;

b) **MARPOL**: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni;

c) **IMO**: International Maritime Organization (Organizzazione internazionale marittima);

d) **Codice IMDG**: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con Risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e successive modificazioni;

e) **ADR**: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche, così come ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839 e recepito dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada";

f) **RID**: il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), così come recepito dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia";

g) **Normativa nazionale**: la normativa, citata in premessa, in materia di trasporto marittimo di merci pericolose relativa alla classificazione delle stesse ed al trasporto di colli ed unità di trasporto del carico, applicabile alle navi non soggette alla SOLAS (Cap. VII) nonché in materia di sicurezza nave applicabile alle navi non soggette alla SOLAS ed alla navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984;

h) **CSC**: la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 67, ed attuata con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;

i) **Autoveicolo**: veicolo stradale autopropulso contenente nel suo serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione;
l) **Transhipment** : operazione di sbarco e successivo reimbarco su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto;
m) **Amministrazione**: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
n) **Autorità marittima**: gli organi periferici dell'Amministrazione in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 37, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione;
o) **Autorità portuale**: gli enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
p) **Organismo tecnico**: organismo autorizzato dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività connesse al presente allegato, ovvero: l'organismo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;
q) **Raccomandatario marittimo**: il soggetto di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

2.2 Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nel Codice IMDG o nella vigente normativa nazionale

3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO

3.1 Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel Codice IMDG o nella normativa nazionale.

4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

4.1 Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate:
a) navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente: se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate;

devono essere in possesso del **"Documento di conformità", di cui al paragrafo 4 Regola 19 Cap.II-2 SOLAS,** rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa per le navi di bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera italiana. Per le navi di bandiera italiana deve essere utilizzato il modello di cui all'*Annesso 1*.

Il Documento di conformità:

- per le navi di bandiera italiana: ha validità non superiore a 5 anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza;
- per le navi di bandiera straniera: ha validità e visite periodiche stabilite dall'amministrazione di bandiera o da un Organismo autorizzato dalla stessa.

4.2 Le navi di seguito indicate:

a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000;

b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B C e D nuove ed esistenti di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000;

devono esser in possesso dell'**"Attestazione di idoneità", prevista dalla vigente normativa nazionale**, rilasciata dall'organismo tecnico.
Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2 *a)*, in alternativa, se rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al precedente punto 4.1, devono essere in possesso del "Documento di conformità" di cui allo stesso punto.

4.3 Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso di **"Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio"**, rilasciata dall' organismo tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un Ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS".

4.4 Le navi di seguito indicate:

a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda;

b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale;

devono essere in possesso del **manuale di stivaggio del carico(Cargo Securing Manual) prescritto dalla Regola 5 del Cap. VII SOLAS**.

4.5 Tutte le navi devono essere in possesso del manifesto speciale o del piano di carico di cui alla Regola 4.5 Capitolo VII della SOLAS e della Regola 4(3) dell'Annesso III alla MARPOL o di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1008 del 1968.

4.6 Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del **Codice IMDG o delle pertinenti disposizioni relative alla normativa nazionale.** Per le navi che trasportano merci pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano regolarmente determinati tipi di merci pericolose, in luogo della documentazione prescritta è sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione.

5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO A. 581(14)

5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un **documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14)** rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione o da Organismi autorizzati dalla stessa. I veicoli cisterna ed i veicoli trasportanti esplosivi devono dotarsi del predetto documento all'atto dell'entrata in vigore del presente allegato. Per i rimanenti veicoli la presente disposizione entrerà in vigore un anno dopo il termine sopraccitato.

6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO

6.1 L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta all'Autorità marittima, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi *Annesso 2*). In sede locale l'Autorità marittima determina tempi inferiori per la presentazione dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.

6.2 L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa all'Autorità marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto.

6.3 L'istanza (vedi *Annessi 2 e 3*), riferita alla totalità delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

1) dati nave:
   - nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, data di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;
   - data e ora di previsto arrivo;
   - ormeggio previsto in porto;
2) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare:
   - porto di destinazione o di provenienza;
   - nome di spedizione appropriato, numero UN, classe IMO, gruppo di imballaggio(Packing Group) e codice di identificazione imballaggio(in alternativa possono essere indicati, in caso di applicazione della normativa nazionale, la sigla, la denominazione, la classe, il gruppo di imballaggio e codice di identificazione imballaggio previsti dalla stessa);
   - riferimenti EmS, o in alternativa, per le navi che applicano la normativa nazionale, allegare le istruzioni di sicurezza previste dalla stessa;
   - quantità, tipo dei colli, e massa lorda/ netta/volume;
   - codice alfanumerico del contenitore, qualora si tratti di merce posta in contenitore;
   - targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicoli stradali;
   - numero di immatricolazione del carro ferroviario, qualora si tratti di merce posta su carro ferroviario;
   - numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce posta in chiatta;
   - se trattasi di inquinante marino (marine pollutant).

Nell'istanza deve essere attestato, come appropriato, che:

a) sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di validità;

b) sulla base delle dichiarazioni ricevute:
   - gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG/normativa nazionale;
   - i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72 ;
   - i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;

- le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, sono omologate e collaudate in conformità alle norme contenute nel vigente Codice IMDG/normativa nazionale;
- i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alle norme RID;
- i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A.581 (14);
- i veicoli stradali, con immatricolazione nazionale, sono altresì in possesso di: carta di circolazione; documentazione attestante la rispondenza alle norme sul trasporto di merci pericolose su strada.

c) sulla base della documentazione ricevuta, contenente le indicazioni di cui al capitolo 5.4 del Codice IMDG (vedi A*nnesso 4*):
- i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa del Codice IMDG/normativa nazionale;
- che le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;

d) sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato, a cura dello stesso comando di bordo, tenendo conto:
- della certificazione della nave;
- delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
- dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice IMDG/normativa nazionale;
- di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto).

6.4 Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della sua presentazione all'Autorità marittima, al visto della locale Autorità di polizia.

6.5 All'istanza devono essere allegati i documenti indicati al successivo punto 7, come necessario. Il raccomandatario marittimo o l'armatore deve, inoltre, avere nella sua disponibilità, per gli eventuali controlli e verifiche da parte dell'Autorità marittima, copia della seguente documentazione:

a) certificazione di idoneità nave al trasporto di merci pericolose e autoveicoli di cui ai punti 4.1/4.2 e/o 4.3 del presente allegato;
b) documento di trasporto;
c) certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna con l'indicazione delle merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosità.

6.6 L'Autorità marittima - mediante l'esame della documentazione presentata - verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli, e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame l'Autorità marittima autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (vedi *Annesso 2*).

6.7 Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo) che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave. L'Autorità marittima può restituire l'autorizzazione o il nulla osta anche via *fac-simile*, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

6.8 Nei porti ove ha sede l'Autorità portuale, l'Autorità marittima provvederà ad inviare alla predetta Autorità copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco, anche ai fini di quanto prescritto dagli articoli 6 e 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

6.9 Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave non è ancora presente in porto, l'Autorità marittima rilascia l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco.

6.10 Ai fini dell'imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose, come definite al punto 3 del presente allegato, l'Autorità marittima può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto purché:

a) si tratti di un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;
b) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi:
   - contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari;
   - veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli, individuati ai sensi del precedente punto 6.3;
c) siano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, e alle stesse condizioni, in misura non superiore a quella dichiarata nel precedente punto 6.3;
d) si tratti di autorizzazione avente validità non superiore a novanta giorni. Copia dello stesso dovrà essere preventivamente inviata, secondo le modalità di cui al punto 6.11, all'Autorità marittima del porto di sbarco;
e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell'Autorità marittima del porto di sbarco;
f) sia data preventiva comunicazione scritta all'Autorità marittima del porto di imbarco dell'effettuazione di ciascun viaggio;
g) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.11 qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi ordine di motivi, non possa essere effettuato, il comandante della nave informi tempestivamente a mezzo di comunicazione scritta, le Autorità marittime del porto di imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione dovrà essere apposto il visto dell'Autorità marittima del porto di imbarco.

6.11 Nel caso di relazioni bilaterali fra porti nazionali non è necessario richiedere il nulla osta allo sbarco di merci pericolose, ma è sufficiente che l'Autorità marittima del porto di sbarco sia posta a conoscenza delle merci pericolose in arrivo; a tal fine l'Autorità marittima del porto di imbarco trasmette via *fac-simile*, via posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, a quella del porto di sbarco, l'autorizzazione concessa. La trasmissione è effettuata in conto spese dell'armatore o del raccomandatario marittimo della nave.

6.12 Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l'Autorità marittima regolamenta l'espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio.

6.13 Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, il comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del documento di cui al punto 4.5 all'Autorità marittima nonché al raccomandatario marittimo o all'armatore, il quale dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa discarica delle merci pericolose ivi riportate.

6.14 Al comandante della nave debbono essere consegnate - a cura del raccomandatario marittimo e prima dell'imbarco – appropriate informazioni circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite da:
- schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui al decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2002, recante "Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio"; o in alternativa,
- copia della scheda di sicurezza (safety data sheet); o in alternativa
- estratto della scheda EmS e della scheda MFAG; o in alternativa
- informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose; o in alternativa
- istruzioni di sicurezza di cui alla normativa nazionale.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

7.1 Per le materie radioattive:
- copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive (non necessario nel caso di trasporto singolo occasionale;
- dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso delle materie radioattive da imbarcare/sbarcare.

7.2 Per gli esplosivi:
- copia dell'autorizzazione al trasporto/nulla osta rilasciata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore; la predetta documentazione non è necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle Forze Armate e dei Corpi armati;
- la sottoelencata documentazione per veicoli e carri ferroviari:

  a) carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sulla idoneità degli stessi al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all'estero può essere accettata l'equivalente certificazione rilasciata dall'autorità estera. Qualora tale certificazione manchi, essa dovrà essere richiesta alla competente autorità italiana;

b) dichiarazione del caricatore, per i veicoli e carri ferroviari, attestante che :

1. sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;
2. lo stivaggio sui veicoli è stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal Codice IMDG/normativa nazionale;
3. non contengano altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di loro;
4. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;
5. i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;
6. i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati.

Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al comma b) sopraccitato, attesta che quanto rappresentato in essa non è venuto meno nel corso del viaggio terrestre;

- la sottoelencata documentazione per i contenitori:

a) dichiarazione del caricatore attestante che:

1. sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformità a quanto prescritto dal Codice IMDG/normativa nazionale;
2. non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra loro;
3. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;
4. i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto
5. i colli ed il contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati.

I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrità strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli.

- Copia del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorità consolare italiana, solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in porti esteri.
- Dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.

7.3 Per i rifiuti pericolosi:

- copia del formulario di identificazione ai fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni;
- copia del modulo di accompagnamento di cui al Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, alla decisione della Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso Paesi Comunitari e Paesi Terzi);
- dichiarazione, in duplice esemplare, una in lingua italiana ed una in lingua inglese, oppure in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del paese di destinazione, sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'Albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al Codice IMDG o agli allegati G, H, I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

- limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, che adotta il "Regolamento concernente la disciplina per i trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

7.4 Per alcune merci pericolose per le quali sono richieste dichiarazioni aggiuntive, come indicato nel Codice IMDG, tali dichiarazioni devono essere trascritte sul documento di trasporto (*Annesso 4*).

7.5 La documentazione indicata nel presente punto 7 può essere presentata in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via *fac-simile*, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

7.6 La documentazione indicata nel presente punto 7 deve riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo *status* all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.

8. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI TRANSHIPMENT - NULLA OSTA ALLO SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO

8.1 Le presenti procedure si applicano alle operazioni di transhipment di merci pericolose, con esclusione delle classi 1 (esplosivi), tranne il gruppo 1.4S, 6.2 **(infettanti), 7 (**radioattivi) e dei rifiuti pericolosi in genere, trasportati in colli, contenitori e contenitori cisterna.

8.2 Per il nulla osta allo sbarco di merci in transhipment, in luogo dell'istanza, dovrà essere presentata da parte dell'armatore o raccomandatario marittimo della nave, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto sbarco della merce o tempi inferiori, determinati in sede locale dall'Autorità marittima in relazione ad esigenze locali, una "comunicazione" (vedi A*nnesso 5*), in duplice copia, contenente le seguenti indicazioni:

- nome, nazionalità, stazza lorda e data di previsto arrivo della nave da cui devono essere sbarcate le merci, soggette a transhipment;
- ormeggio previsto della nave in porto;
- porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci soggette a (transhipment);
- nome, nazionalità, stazza lorda e data di arrivo della nave o delle navi su cui è previsto il successivo imbarco delle merci soggette a transhipment, specificando quali per ogni singola nave, o con riserva di comunicare i predetti dati, comunque, all'atto della richiesta di autorizzazione all'imbarco;
- sigla alfanumerica e tipologia dei colli nonché il codice alfanumerico per i contenitori e contenitori cisterna;
- nome tecnico, classe IMO/normativa nazionale e numero UN delle merci soggette a transhipment.

Nella comunicazione deve essere attestato, sulla base delle dichiarazioni ricevute, che la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di validità, che i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla Convenzione CSC '72, come emendata, che gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi ed i contenitori cisterna sono omologati e collaudati in conformità alle disposizioni del Codice IMDG/normativa nazionale, che i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla classificazione IMO/ normativa nazionale, che la merce presente nei contenitori è stata appropriatamente imballata e fissata e che tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte.

8.3 L'Autorità marittima, dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce copia della comunicazione stessa con le determinazioni adottate al richiedente che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave. L'Autorità marittima può restituire la comunicazione vistata anche via *fac-simile*, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

8.4 Di norma sarà consentita la sosta , in attesa del successivo imbarco, per un periodo massimo di quindici giorni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di quarantacinque, su richiesta del raccomandatario marittimo interessato.

8.5 Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci in sosta per transhipment dovrà essere presentata l'apposita istanza di cui all'*Annesso 6*.

8.6 All'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto dovrà essere allegata, esclusivamente, copia della comunicazione di cui al precedente punto 8.2 vistata dall'Autorità marittima.

8.7 Alle operazioni di transhipment si applicano, altresì, le norme di cui ai precedenti punti 6.2 (solo per l'imbarco), 6.5, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13 e 6.14(solo per l'imbarco .

8.8 Per le operazioni effettuate presso "Terminal specializzati", l'Autorità marittima può statuire ulteriori semplificazioni in merito alle indicazioni prescritte per la comunicazione di cui al precedente punto 8.2, restando salva, comunque, l'indicazione del numero UN e della classe IMO delle merci pericolose.

9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN QUANTITÀ LIMITATA

9.1 Il trasporto esclusivo di merci pericolose in quantità limitata, è subordinato alla presentazione del documento di trasporto equivalente recante la specificazione "quantità limitata". Tale documento, vistato dall'Autorità marittima, dovrà accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibito all'Autorità marittima del porto di sbarco.

Annesso 1

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

DOCUMENT OF COMPLIANCE FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS

No. ----------------------------

rilasciato in applicazione delle prescrizioni della Regola II-2/19.4 della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974, come emendata,
issued in pursuance of the provisions of Regulation II-2/19.4 of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended,

per incarico del Governo della
under the authority of the Government of the

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

dal
by

....

Nome della nave *Name of ship*	Nominativo Internazionale *Distinctive Number or Letters*	Porto d'immatricolazione *Port of Registry*	Numero IMO *IMO Number*

Tipo di nave: ....
Type of ship

SI DICHIARA:
THIS IS TO CERTIFY:

1. che la costruzione e l'equipaggiamento della succitata nave sono stati riscontrati rispondenti alle prescrizioni della Regola II-2/19 , II-2/54 (*) della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, come emendata, e;
   that the construction and equipment of the above mentioned ship were found to comply with the provisions of Regulation II-2/19 , II-2/54 (*) of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended; and,

2. che la nave e' idonea al trasporto delle merci pericolose appartenenti alle classi indicate a pag. 2 del presente Documento a condizione che siano osservate le prescrizioni del Codice Internazionale Marittimo delle Merci Pericolose (IMDG Code) per le singole sostanze.
   that the ship is suitable for the carriage of dangerous goods as specified on page 2 of this Document subject to any provisions in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) for individual substances also being complied with.

Il presente Documento e' valido fino al: ....
This Document is valid until:

Rilasciato a: .... il: ....
Issued at: *on*

....
Firma e timbro/*Signature and seal*

(*)*cancellare come appropriato/delete as appropriate*

LOCALI E SPAZI IDENTIFICATI SUL PIANO DI CUI DI CUI A PAG. 3
SPACES IDENTIFIED ON HOLD PLAN OF PAGE 3

CLASSE *CLASS*		SPAZI PER IL CARICO *CARGO SPACES*					
		A	B	C	D	E	F
1.1÷1.6	Esplosivi *Explosives*						
1.4 S	Esplosivi *Explosives*						
2.1	Gas infiammabili *Flammable gases*						
2.2	Gas non infiammabili e non tossici *Non-flammable and not-toxic gases*						
2.3	Gas tossici *Toxic gases*						
3	Liquidi infiammabili (p.i. < 23 °C) *Flammable liquids (f.p. < 23 °C)*						
3	Liquidi infiammabili (p.i. 23 ÷61 °C) *Flammable liquids (f.p. 23÷61 °C)*						
4.1	Solidi infiammabili *Flammable solids*						
4.2	Sostanze combustione spontanea *Spontaneous combustion substances*						
4.3	Sostanze reagenti con l'acqua *Substances reacting with water*						
5.1	Sostanze ossidanti *Oxidizing substances*						
5.2	Perossidi organici *Organic peroxides*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide) *Toxic substances (liquids)*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide p.i. < 23 °C) *Toxic substances (liquids f.p. < 23 °C))*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide p.i. 23 ÷61 °C) *Toxic substances (liquids f.p. 23÷61 °C)*						
6.1	Sostanze tossiche (solide) *Toxic substances (solids)*						
8	Corrosivi (liquidi) *Corrosives (liquids)*						
8	Corrosivi (liquidi p.i. < 23 °C) *Corrosives (liquids f.p. < 23 °C))*						
8	Corrosivi (liquidi p.i. 23 ÷61 °C) *Corrosives (liquids f.p. 23÷61 °C)*						
8	Corrosivi (solidi) *Corrosives (solids)*						
9	Sostanze pericolose diverse *Miscellaneous dangerous substances*						
P: In imballaggi o unità di trasporto del carico/ *In packaged form* **X**: Non ammesso/ *Not allowed*							

Non esistono prescrizioni particolari per il trasporto delle merci pericolose appartenenti alle classi 6.2 e 7, e delle merci pericolose in quantità limitata.
There are no special requirements for the carriage of dangerous goods of classes 6.2 and 7, and for the carriage of dangerous goods in limited quantity.

VIDIMAZIONI RELATIVE ALLE VISITE ANNUALI
ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, in occasione della visita annuale prescritta, la nave e' stata trovata rispondente alle pertinenti prescrizioni della SOLAS.
THIS IS TO CERTIFY *that, at a annual survey required, the ship was found to comply with the relevant provisions of SOLAS.*

Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*

Annesso 2

Alla ____________________________________
(CAPITANERIA DI PORTO UFFICIO CIRCONDARIALE LOCALE MARITTIMO)

Il sottoscritto ______________________ *con sede in* ______________ *via* ______________

tel. __________ *fax.* __________ *armatore/ raccomandatario marittimo della nave* ______________

n. IMO ______________ *bandiera* ______________ *T. S. L.* ______________ *data di impostazione chiglia* __________

abilitata a navigazione ______________________________ *E. T. A.* ______________ *ormeggio* ______________

CHIEDE

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto / il nulla osta allo sbarco
sulla/dalla nave predetta delle merci pericolose di cui all'unita lista (*Annesso 3*);

DICHIARA

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
   a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da ______________________
   il ______________ valido fino al ______________; oppure
   attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da ______________________
   il ______________ valida fino al ______________ .
   b) attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciata da ______________
   il ______________ valido fino al ______________ .
   (nel caso di trasporto di merci pericolose su autoveicoli su navi di cui al punto 4.2 dell'Allegato al Decreto)
   c) Codice IMDG/disposizioni normativa nazionale; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi soggette Cap. VII SOLAS).
2. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
   - gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG/normativa nazionale;
   - contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72 ;
   - i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
   - le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, sono approvate e collaudate in conformità alle norme contenute nel vigente Codice IMDG/normativa nazionale;
   - i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alle norme RID;
   - i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A.581 (14);
   - i veicoli stradali, con immatricolazione nazionale, sono altresì in possesso di:
     carta di circolazione;
     documentazione attestante la rispondenza alle norme sul trasporto di merci pericolose su strada.
3. che, sulla base del documento di trasporto ricevuto, contenente le indicazioni di cui al capitolo 5.4 del Codice IMDG:
   - i dati relativi alle merci riportano l'appropriato nome di spedizione e la corretta descrizione in conformità alla classificazione del Codice IMDG/normativa nazionale;
   - che le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate;
   - che le merci pericolose contenute nelle unità di trasporto del carico sono state appropriatamente imballate e fissate;
   - che le merci pericolose soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto.
4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose sarà effettuato a cura dello stesso tenendo conto:
   - della certificazione della nave;
   - delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
   - dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice IMDG/normativa nazionale;
   - di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (*vale solo* per imbarco e trasporto);

ALLEGA:

..................Omissis..................

Data ______________

(nome, cognome e firma)

____

(riservato all'Autorità di Polizia)

V. nulla osta, per quanto di competenza all'imbarco/sbarco degli esplosivi.

Data ______________

(timbro e firma)

____

______________________________ - GUARDIA COSTIERA di ______________
(CAPITANERIA DI PORTO UFFICIO CIRCONDARIALE LOCALE MARITTIMO)

VISTA :

- *la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;*
- *la SOLAS 74 e l'Annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose*

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO ***NULLA OSTA ALLO SBARCO***

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni :

- *le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose ;*
- *il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;*
- *la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco e trasporto);*
- *devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile.*

____
____
____

Data ______________

(timbro e firma)

____

Annesso 3

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARE (1)

NAVE______________________ Partenza/arrivo del ____________________

Porto di ______________________ Ormeggio ____________________

Porto di destinazione/provenienza merce(**)	*Numero UN(*)*	*Nome tecnico della merce pericolosa (Proper Shipping Name) (2) (*)*	*Classe IMDG (*)*	*Gruppo di imballaggio (Packing Group) (3) (*)*	*EmS (***)*	*Numero colli*	*Massa o volume totale (4) (5)*	*Codice alfanumerico del contenitore o, targa o sigla unità di carico e/o unità di trasporto o chiatta*	*Codice identificazione imballaggio (*) (6)*

Firma del raccomandatario marittimo o dell'armatore della nave: ______________________

NOTE:

(1) deve essere compilata una lista per l'imbarco ed una lista per lo sbarco;

(2) denominazione riportata nella parte 3 del Codice IMDG; le sostanze incluse nell'Annesso III alla Marpol 73/78 devono essere indicate con la dizione "INQUINANTE MARINO"(MARINE POLLUTANT);

(3) non previsto: per le cisterne, per le classi 1,2,5.2,6.2 e 7 dell'IMDG Code e, in caso di applicazione della normativa nazionale per tutte le classi escluse 5.1, 6.1 e 8;

(4) specificare se massa lorda o netta, il volume deve essere espresso in litri;

(5) per le merci pericolose trasportate in quantità limitate deve essere indicato "quantità limitate".

(6) non previsto: per le cisterne, per le classi 1,2,6.2 e 7 dell'IMDG Code e, in caso di applicazione della normativa nazionale per tutte le classi escluse 5.1, 6.1 e 8;

(*) In alternativa possono essere indicati, in caso di applicazione della normativa nazionale, la sigla, la denominazione, la classe, il gruppo di imballaggio e codice di identificazione imballaggio di cui alla predetta normativa nazionale.

(**) Porto di destinazione: va indicato per le merci da imbarcare. Porto di provenienza: va indicato per le merci da sbarcare.

(***) Per le navi che applicano la normativa nazionale, allegare le istruzioni di sicurezza di cui alla normativa nazionale vigente.

Annesso 4

DOCUMENTAZIONE – Capitolo 5.4 del Codice IMDG, 31° Emendamento (Traduzione non ufficiale)

Nota 1 Le prescrizioni indicate in questo codice non precludono l'uso di sistemi di trasmissione elettronica di "data processing" (EDP) e di scambio elettronico di dati (EDI), come strumenti di aiuto alla documentazione cartacea.

Nota 2 Quando si vogliono trasportare merci pericolose, devono essere preparati documenti simili a quelli richiesti per le altre categorie di merci. Il modello di questi documenti, le particolarità che devono essere inserite e gli obblighi richiesti, possono essere definiti da Convenzioni internazionali applicabili dalla legislazione nazionale a certe tipologie di trasporto.

Nota 3 Uno dei principali requisiti del documento di trasporto di merci pericolose è fornire le informazioni fondamentali relative al rischio delle merci. E', inoltre, necessario includere nel documento alcune informazioni di base per la consegna di merci pericolose, ove ciò non sia esentato o diversamente prescritto dal Codice IMDG.

Nota 4 In aggiunta alle prescrizioni di questo capitolo, altri elementi di informazione possono essere richiesti dall'Autorità competente.

5.4.1 Documentazione per il trasporto di merci pericolose

5.4.1.1 Generalità

Eccetto dove altrimenti richiesto, lo speditore che fornisce le merci pericolose per il trasporto deve descrivere le merci pericolose in un documento di trasporto e fornire informazioni e documentazione aggiuntive come specificato in questo Codice.

5.4.1.2 Modello del documento di trasporto

5.4.1.2.1 Il documento di trasporto di merci pericolose può essere in qualsiasi modello, purchè contenga tutte le informazioni richieste dalle prescrizioni di questo Codice.

5.4.1.2.2 Se nello stesso documento sono elencate merci pericolose e merci non pericolose, le merci pericolose devono essere elencate per prime o, comunque, opportunamente evidenziate.

5.4.1.2.3 ***Continuazione di pagina***

Il documento di trasporto di merci pericolose può contenere più pagine, purché queste siano numerate sequenzialmente.

5.4.1.2.4 Le informazioni contenute nel documento di trasporto di merci pericolose devono essere facilmente identificabili, leggibili e durevoli.

5.4.1.2.5 ***Esempi di documento di trasporto di merci pericolose***

Il modello riportato in 5.4.5 è un esempio di documento di trasporto di merci pericolose.

5.4.1.3 Speditore, destinatario e data

Il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario delle merci pericolose devono essere indicati nel documento di trasporto. Deve essere indicata nel documento di trasporto di merci pericolose, o in una copia elettronica dello stesso, la data di quando il documento è stato preparato o consegnato al primo trasportatore.

* Per i formati standardizzati, vedere anche le raccomandazioni rilevanti del Gruppo di Lavoro UN/ECE per la Facilitazione delle procedure di Commercio Internazionale, in particolare la Raccomandazione N. 1 (Modello di stesura del Documento di Commercio dell'ONU) (ECE/TRADE/137, edizione 96.1), la Raccomandazione N. 11 (Aspetti relativi alla documentazione del Trasporto Internazionale di Merci Pericolose) (ECE/TRADE/204, edizione 96.1) e la Raccomandazione N. 22 (Modello di stesura delle Istruzioni standard di Consegna) (ECE/TRADE/168, edizione 96.1). Fare riferimento alla Guida sugli Elementi di Dati Commerciali, Volume III, Raccomandazioni per la Facilitazione del Commercio (ECE/TRADE/200) (Pubblicazioni ONU N. E.96.II.E.13).

5.4.1.4 Informazioni richieste nel documento di trasporto di merci pericolose

5.4.1.4.1 Descrizione delle merci pericolose

Il documento di trasporto di merci pericolose deve contenere le seguenti informazioni per ciascuna sostanza, materiale o articolo pericoloso destinato al trasporto:

1. Il Numero ONU (UN number) preceduto dalle lettere "UN";
2. Il Nome appropriato di spedizione (Proper Shipping Name), come definito in 3.1.2;
3. La Classe o, quando assegnata, la Divisione IMO delle merci, incluso, per la Classe 1, la lettera del gruppo di compatibilità. I numeri relativi alle Classi di pericolo sussidiarie o alle divisione sussidiarie, ove assegnati, devono essere inseriti dopo quello della Classe di pericolo o della Divisione e devono essere riportati fra parentesi. La parola "Classe" o "Divisione" può essere inserita prima del numero identificativo della Classe di pericolo primario o sussidiario o della Divisione.
4. Il Gruppo di imballaggio (Packing group), ove assegnato, per le sostanze o gli articoli, eventualmente preceduto dalle lettere "GI" ("PG") (es. "GI II").

5.4.1.4.2 Sequenza di descrizione delle merci pericolose

La descrizione delle merci pericolose indicata in 5.4.1.4.1 deve rispettare la sequenza 1., 2., 3., 4., o, in alternativa, 2., 3., 1., 4., senza alcun altro inserimento di informazioni, ad eccezione di quanto previsto da questo Codice. Informazioni aggiuntive, ancorché permesse o richieste da questo Codice, devono essere indicate dopo la sequenza di descrizione della merce pericolosa.

5.4.1.4.3 Informazioni supplementari al Nome Appropriato di Spedizione nella descrizione delle merci pericolose

Il Nome di Spedizione Appropriato (Proper Shipping Name) (vedi 3.1.2) nella descrizione delle merci pericolose deve essere integrato come segue:

1. *Nome tecnico per rubriche "n.a.s." e altre descrizioni generiche:* i nomi appropriati di spedizione che rientrano nella disposizione speciale 274 in colonna 6 della Lista di Merci Pericolose devono essere integrati con il nome tecnico o il nome del gruppo chimico come descritto in 3.1.2.8;
2. *Cisterne e imballaggi vuoti, non puliti:* per "vuoti" si intendono i contenitori (inclusi imballaggi, GIR, cisterne portatili, cisterne stradali e ferroviarie) contenenti residui di merci pericolose, diversi da quelli della classe 7, che devono essere descritti come tali, per esempio, indicando la dicitura "VUOTO NON PULITO" ("EMPTY UNCLEANED") o "RESIDUO ULTIMO CONTENUTO" ("RESIDUE LAST CONTAINED") prima o dopo il nome appropriato di spedizione;
3. *Rifiuti:* per i rifiuti pericolosi (diversi dai rifiuti radioattivi) destinati allo smaltimento o al trattamento, il nome appropriato di spedizione deve essere preceduto dal termine "RIFIUTO" ("WASTE"), a meno che esso non faccia già parte del nome appropriato di spedizione;
4. *Sostanze trasportate a temperatura elevata:* se dal nome appropriato di spedizione di una sostanza trasportata o destinata ad essere trasportata allo stato liquido a temperatura uguale o superiore a 100 °C o, allo stato solido, a temperatura uguale o superiore a 240 °C, non risulta evidenziata la condizione di temperatura elevata, ad esempio, con il termine "FUSO" ("MOLTEN") o "TEMPERATURA ELEVATA" ("ELEVATED TEMPERATURE"), come parte del nome appropriato di spedizione, la parola "CALDO" ("HOT") deve immediatamente precedere il nome appropriato di spedizione;
5. *Inquinanti marini:* se la merce da trasportare è un inquinante marino, deve essere identificata con la dicitura "INQUINANTE MARINO" ("MARINE POLLUTANT") (vedi 3.1.2.8);
6. *Punto di infiammabilità:* per le sostanze infiammabili con punto di infiammabilità uguale o inferiore a 61 °C, il punto minimo di infiammabilità in vaso chiuso, espresso in gradi centigradi, deve essere indicato. A causa della presenza di impurità, il punto di infiammabilità può essere minore o maggiore della temperatura di riferimento indicata nella Lista delle Merci Pericolose. Per i perossidi organici della classe 5.2 che sono anche infiammabili, il punto di infiammabilità non deve essere dichiarato.

5.4.1.4.3 Esempi di descrizione di merci pericolose

"Alcool Allilico 6.1 (3) UN 1098 I (21 °C v.c.)" – "Allyl alcohol 6.1 (3) UN 1098 I (21 °C c.c.)"

"UN 1779, Acido Formico, classe 8, GI II" – "UN 1779, Formic acid, class 8, PG II"

"UN 1092, Acroleina, stabilizzata, classe 6.1 (3), GI I, (-24°C v.c.), INQUINANTE MARINO" – "UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1 (3), PG I, (-24 °C c.c.), MARINE POLLUTANT"

"LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Etanolo e Dodecilfenolo), classe 3, UN 1993, GI II, (-18 °C), INQUINANTE MARINO" – "FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol and Dodecylphenol), class 3, UN 1993, PG II, (-18 °C), MARINE POLLUTANT"

"UN 2761, pesticida organoclorurato, solido, tossico, n.a.s. (Aldrin 19%), classe 6.1, GI III, inquinante marino" – "UN 2761, Organochlorine pesticide, solid, toxic, n.o.s. (Aldrin 19%), class 6.1, PG III, MARINE POLLUTANT"

"SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (naftenato di calcio), classe 9, UN 3077, GI III, INQUINANTE MARINO" – "ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (calcium naphtenate), class 9, UN 3077, PG III, MARINE POLLUTANT"

5.4.1.5 Informazioni aggiuntive richieste nella descrizione delle merci pericolose

In aggiunta alla descrizione delle merci pericolose, le seguenti informazioni devono essere inserite nel documento di trasporto, dopo la descrizione della merce pericolosa.

5.4.1.5.1 Quantità totale di merci pericolose

Ad eccezione degli imballaggi vuoti, non puliti, la quantità totale di merci pericolose coperta dalla descrizione (in volume o massa, come appropriato) di ciascun articolo di merce pericolosa recante un diverso nome appropriato di spedizione o numero ONU o gruppo di imballaggio deve essere riportata nel documento di trasporto. Nel caso di sostanze di Classe 1, la quantità deve essere espressa in massa netta di esplosivo del contenuto. Nel caso di merci pericolose trasportate in imballaggi di salvataggio , deve essere fornita una stima della quantità di merci pericolose. Anche il numero e tipo (es. fusto, scatola, ecc.) degli imballaggi deve essere indicato. Per indicare la quantità totale possono essere utilizzate anche abbreviazioni dell'unità di misura.

5.4.1.5.2 Quantità limitate

Se le merci pericolose sono trasportate in regime di quantità limitate per unità di collo, nei limiti previsti dalla colonna 7 della Lista delle Merci Pericolose e nel capitolo 3.4, le parole "Quantità limitata" o "LQ" o "LTD QTY" devono essere indicate.

5.4.1.5.3 Imballaggi di salvataggio

Per le merci pericolose trasportate in imballaggi di salvataggio, la dicitura "IMBALLAGGIO DI SALVATAGGIO" ("SALVAGE PACKAGE") deve essere indicata dopo la descrizione della merce.

5.4.1.5.4 Sostanze stabilizzate a temperatura controllata

Se la parola "STABILIZZATO" è parte del nome appropriato di spedizione (vedi anche 3.1.2.6), quando la stabilizzazione dipende dal controllo della temperatura, la temperatura di controllo e la temperatura di emergenza (vedi 7.7.2 del Codice IMDG) devono essere indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:
"Temperatura di controllo: .....°C" "Temperatura di emergenza: .....°C"
"Control temperature: .....°C" "Emergency temperature: .....°C"

5.4.1.5.5 ***Sostanze autoreattive e perossidi organici***

Per le sostanze autoreattive della Classe 4.1 e per i perossidi organici che devono essere trasportati a temperatura controllata, la temperatura di controllo e la temperatura di emergenza (vedi 7.7.2) devono essere indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:

"Temperatura di controllo: .....°C" "Temperatura di emergenza: .....°C"
"Control temperature: .....°C" "Emergency temperature: .....°C"

5.4.1.5.5.1 Quando per determinate sostanze autoreattive della Classe 4.1 e per i perossidi organici della Classe 5.2, l'Autorità competente consente di evitare la marcatura di specifici imballaggi con l'etichetta di rischio secondario di "ESPLOSIVO" (modello N. 1), una dichiarazione al riguardo deve essere riportata.

5.4.1.5.5.2 Nel caso di perossidi organici e sostanze autoreattive trasportate in condizioni che richiedono l'autorizzazione (per i perossidi organici, vedi 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 e 4.2.1.13.3 del Codice IMDG; per le sostanze autoreattive, vedi 2.4.2.3.2.4 e 4.1.7.2.2 del Codice IMDG), una dichiarazione al riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto di merci pericolose. Una copia dell'approvazione della classificazione e delle condizioni di trasporto per i perossidi organici e per le sostanze autoreattive non elencate nella lista delle merci pericolose deve essere allegata al documento di trasporto.

5.4.1.5.5.3 Nel caso di trasporto di un campione di perossido organico (vedi 2.5.3.2.5.1 del Codice IMDG) o di sostanza autoreattiva (vedi 2.4.2.3.2.4.2 del Codice IMDG), una dichiarazione al riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto.

5.4.1.5.6 ***Sostanze infettanti***

Deve essere indicato nel documento di trasporto l'indirizzo completo del destinatario e il nome e numero telefonico del responsabile.

5.4.1.5.7 ***Materiale radioattivo***

5.4.1.5.7.1 Per ciascuna spedizione di materiale di classe 7, dove applicabile, devono essere fornite le seguenti informazioni, rispettandone l'ordine:

1. Il nome e simbolo di ciascun radionuclide o, per miscele di radionuclidi, una descrizione generica appropriata o una lista dei nuclidi più restrittivi;
2. La descrizione della forma chimica e fisica del materiale, o una annotazione che il materiale radioattivo è in forma speciale o è un materiale radioattivo a bassa dispersibilità. Una descrizione chimica generica è accettata per le forme chimiche;
3. La massima attività del contenuto radioattivo durante il trasporto, espressa in unità di becquerel (Bq), con un appropriato prefisso SI (vedi 1.2.2.1 del Codice IMDG). Per i materiali fissili, la massa di materiale fissile in unità di grammi (g), o multipli appropriati, può essere indicata al posto dell'attività.
4. La categoria di imballaggio, ad es.: I – BIANCO, II – GIALLO, III – GIALLO;
5. L'indice di trasporto (categorie II – GIALLO e III – solo GIALLO);
6. L'indice di sicurezza di criticità per le spedizioni di materiale fissile, ad eccezione delle spedizioni esentate in 6.4.11.2;
7. Il marchio identificativo di ciascun certificato di approvazione dell'Autorità competente (materiale radioattivo in forma speciale, materiale radioattivo a bassa dispersibilità, disposizioni speciali, imballaggio previsto, o spedizione) applicabile alla spedizione;
8. Per spedizioni di imballaggi con sovraimballaggio o in contenitori per il trasporto, una dichiarazione dettagliata del contenuto di ogni imballaggio contenuto all'interno del sovraimballaggio o del contenitore per il trasporto, e, dove appropriato, una dichiarazione dettagliata di ogni sovraimballaggio o contenitore per il trasporto. Se è prevista la rimozione degli imballaggi dal sovraimballaggio o dal contenitore per il trasporto in uno scarico intermedio, devono essere forniti opportuni documenti di trasporto;
9. Se è richiesta una spedizione ad uso esclusivo, la frase "SPEDIZIONE AD USO ESCLUSIVO" ("EXCLUSIVE USE SHIPMENT" deve essere indicata; e
10. Per LSA-II, LSA-III, SCO-I e SCO-II, l'attività totale della spedizione in multipli di A_2.

5.4.1.5.8 ***Aerosol***

Se la capacità di un aerosol è superiore a 1000 ml, essa deve essere dichiarata nel documento di trasporto.

5.4.1.5.9 ***Esplosivi***

Per le spedizioni di merci della classe 1, devono essere fornite le seguenti informazioni, quando applicabili:

1. Sono state incluse rubriche per "SOSTANZE ESPLOSIVE, N.A.S.", ARTICOLI ESPLOSIVI, N.A.S." e "COMPONENTI DI CATENA ESPLOSIVI; N.A.S.. Quando non esiste una specifica rubrica, l'Autorità competente del Paese di origine deve usare la rubrica relativa alla Divisione di pericolo e al Gruppo di compatibilità. Il documento di trasporto deve contenere la dichiarazione: *"Trasporto sotto questa rubrica approvato dall'Autorità competente di ..."* seguita dalla sigla automobilistica del Paese dell'Autorità competente.
2. Il trasporto di sostanze esplosive per cui è specificato nelle rubriche individuali un contenuto minimo di acqua o di flemmatizzante è proibito quando il contenuto di acqua o di flemmatizzante è inferiore al minimo indicato. Tali sostanze possono essere trasportate solo con una speciale autorizzazione dell'Autorità competente del Paese di origine. Il documento di trasporto deve contenere la dichiarazione: *"Trasporto sotto questa rubrica approvato dall'Autorità competente di ..."* seguita dalla sigla automobilistica del Paese dell'Autorità competente.
3. Nel caso di sostanze esplosive o articoli esplosivi imballati "sotto l'approvazione dell'Autorità competente", il documento di trasporto deve contenere la dichiarazione *"Imballaggio approvato dall'Autorità competente di ..."* seguita dalla sigla automobilistica del Paese dell'Autorità competente.
4. Quando ci sono dei rischi che non sono evidenziati dalla Divisione di pericolo e dal Gruppo di compatibilità, lo speditore deve fornire indicazioni di ciascuno di questi rischi nella documentazione delle merci pericolose.

5.4.1.5.10 ***Sostanze viscose***

Quando vengono trasportate sostanze viscose, in accordo a 2.3.2.5 del Codice IMDG, il documento di trasporto deve riportare la dichiarazione "Trasporto in accordo alle prescrizioni del paragrafo 2.3.2.5 del Codice IMDG".

5.4.1.6 **Certificazione**

5.4.1.6.1 Il documento di trasporto deve contenere una dichiarazione o certificazione di responsabilità dello speditore che attesti che quanto consegnato per la spedizione è idoneo al trasporto e le merci sono state correttamente imballate, marcate ed etichettate, e in condizioni adatte al trasporto conformemente ai regolamenti applicabili. Il testo di questa certificazione è:

"Dichiaro che le merci della presente spedizione sono descritte in modo completo ed esatto con l'appropriata denominazione IMO e che sono classificate, imballate marcate ed etichettate conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili".

"I hereby declare that the contents of this consignement are fully and accurately described above by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national government regulations".

La certificazione deve essere firmata e datata dallo speditore. Sono accettati fac-simile di firma se le leggi applicabili e i regolamenti riconoscono la validità legale del fac-simile di firma.

5.4.1.6.2 Se la documentazione delle merci pericolose viene fornita al trasportatore mediante applicazioni informatiche di gestione elettronica dei documenti (EDP) o scambio telematico dei documenti (EDI), la firma può essere sostituita dal nome (in caratteri maiuscoli) della persona autorizzata a firmare.

5.4.2 Certificato di carico di un contenitore o di un veicolo

5.4.2.1 Quando i colli contenenti merci pericolose sono caricati o imballati in un contenitore* o veicolo, le persone responsabili del carico del contenitore o del veicolo devono fornire un "certificato di carico del contenitore o del veicolo", indicante il o i numeri d'identificazione del contenitore o del veicolo e attestante che l'operazione è stata condotta conformemente alle seguenti condizioni:

1. Il contenitore o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente atto a ricevere la merce;
2. I colli che devono essere separati, conformemente alle applicabili disposizioni di separazione, non sono stati imballati insieme o caricati su o nel contenitore o nel veicolo (a meno che l'Autorità competente interessata abbia dato il suo accordo conformemente a 7.2.2.3 del Codice IMDG);
3. Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare difetti, e solo i colli in buono stato sono stati caricati;
4. I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo altrimenti autorizzato dall'Autorità competente, e tutte le merci sono state caricate in modo appropriato e, se del caso, convenientemente stivati con adeguati materiali di protezione, tenuto conto del o dei modi† di trasporto previsti;
5. Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o nel veicolo;
6. Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il contenitore o il veicolo è strutturalmente atto all'impiego conformemente al 7.4.6 (del Codice IMDG);
7. Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati ed etichettati in modo appropriato;
8. Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO_2 – ghiaccio secco) è utilizzata come refrigerante, il contenitore o il veicolo porta la seguente indicazione, marcata o etichettata esteriormente in un luogo visibile: "PERICOLO, CONTIENE GAS CO_2 (GHIACCIO SECCO), AEREARE COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE"; e
9. Il documento di trasporto per le merci pericolose, prescritto dal 5.4.1 del Codice IMDG, è stato ricevuto per ogni spedizione di merci pericolose caricate nel contenitore o nel veicolo.

Nota: Il certificato di carico del contenitore o del veicolo non è richiesto per le cisterne.

5.4.2.2 Un unico documento può riunire le informazioni che devono figurare nel documento di trasporto delle merci pericolose e nel certificato di carico del contenitore o del veicolo; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Quando le informazioni sono contenute in un documento unico, questo deve contenere una dichiarazione firmata, come "Si dichiara che l'imballaggio delle merci nel contenitore o nel veicolo è stato effettuato conformemente alle disposizioni applicabili". L'identità del firmatario e la data devono essere indicate sul documento.

5.4.3 Documentazione richiesta a bordo della nave

5.4.3.1 Tutte le navi che trasportano merci pericolose e inquinanti marini devono disporre di una lista speciale o manifesto‡ ove siano indicate le merci pericolose e gli inquinanti marini e la loro locazione, in accordo al regolamento 4.5 del Capitolo VII della Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti e al regolamento 4(3) dell'Allegato III della Convenzione MARPOL 73/78. La lista speciale o il manifesto possono essere sostituiti da un piano dettagliato di stivaggio che identifichi per Classe e per locazione tutte le merci pericolose e gli inquinanti marini. La lista o il manifesto delle merci pericolose e degli inquinanti marini deve basarsi sulla documentazione e certificazione richiesta dal Codice IMDG e deve almeno contenere, oltre alle informazioni riportate in 5.4.1, il luogo di stivaggio e la quantità totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini. Una copia di questi documenti deve essere resa disponibile prima della partenza alla persona o organizzazione designata dall'Autorità portuale nazionale.

* Vedi la definizione di "contenitore di trasporto" in 1.2.1 del Codice IMDG.
† Vedi IMO/ILO/UN ECE Linee Guida per l'Imballaggio di Unità di Trasporto di Merci.
‡ FAL.2/Circ. 51/Rev. 1 può essere utilizzata a questo scopo.

5.4.3.2 Informazioni per interventi di emergenza

5.4.3.2.1 Per spedizioni di merci pericolose devono essere immediatamente disponibili, in qualsiasi momento, informazioni appropriate per gestire emergenza in caso di incidenti che coinvolgano trasporti di merci pericolose. Queste informazioni devono essere conservate separate dagli imballaggi contenenti merci pericolose e in un luogo immediatamente accessibile in caso di incidente. Per soddisfare tale disposizione è possibile ricorrere a:

1. Informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da dichiarazione di merci pericolose; o
2. Documento separato, quale la Scheda di Sicurezza (SDS);
3. Informazioni di cui alle *Procedure di Emergenza per Navi che trasportano Merci Pericolose (Guida EmS)*, e alla *Guida per il Primo Soccorso Medico (MFAG)*.

5.4.4 Altre documentazioni e informazioni richieste

5.4.4.1 In determinate circostanze, sono richiesti certificati speciali, quali:

1. Un certificato metereologico; così come richiesto nelle rubriche individuali della Lista delle Merci Pericolose;
2. Un certificato che esenti una sostanza o un materiale o un articolo dalle prescrizioni del Codice IMDG (ad esempio, vedere le rubriche individuali per carbone di legna, farina di pesce, torta di semi);
3. Per le nuove sostanze autoreattive e perossidi organici o per le nuove formulazioni di sostanze correntemente indicate come autoreattive e perossidi organici, è richiesta una dichiarazione dell'Autorità competente del Paese di origine che approvi la classificazione e le condizioni di trasporto.

5.4.5 Modello per il Trasporto Multimodale di Merci Pericolose

5.4.5.1 Questo modello, che si allega a titolo di esempio, risponde ai requisiti indicati nella Convenzione SOLAS 74, Capitolo VII, Regola 4, e nella Convenzione MARPOL 73/78, Allegato III, Regola 4, e alle disposizioni di questo Capitolo. Le informazioni richieste dalla disposizioni di questo capitolo sono obbligatorie; **il tipo di modello non è, invece, obbligatorio.**

MODELLO PER IL TRASPORTO MULTIMODALE DI MERCI PERICOLOSE
MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM

Questo modello può essere usato come dichiarazione per merci pericolose in accordo ai requisiti della SOLAS 74, capitolo VII, regola 4; MARPOL 73/78, Annesso III, regola 4.
This form may be used as a dangerous goods declaration as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 4; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.

1 Speditore *Shipper/Consignor/Sender*

2 Numero del documento di trasporto *Transport document number*

3 Pagina 1 di pagine
Page 1 of pages

4 Riferimento speditore *Shipper's reference*

5 Riferimento spedizioniere *Freight forwarder's reference*

6 Destinatario *Consignee*

7 Vettore (a cura del vettore) *Carrier (to be completed by the carrier)*

DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE
Io sottoscritto dichiaro che i contenuti di questa spedizione sono di seguito descritti in modo completo ed accurato con il Nome di Spedizione Appropriato, e sono classificati, imballati, marcati ed etichettati/pannellati conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili.
SHIPPER'S DECLARATION
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded and are in all respect in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations

8 Questa spedizione è sottoposta alle limitazioni prescritte per
(Cancellare ove non applicabile)
This shipment is within the limitations prescribed for:
(Delete non-applicable)

AEREO PASSEGGERI E CARGO *PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT*	SOLO AEREO CARGO *CARGO AIRCRAFT ONLY*

9 Informazioni aggiuntive relative alla movimentazione *Additional handling information*

10 Nave/volo No. e data *Vessel/flight No. and date*

11 Porto/luogo di imbarco *Port/place of loading*

12 Porto/luogo di sbarco *Port/place of discharge*

13 Destinazione *Destination*

14 Marchi spedizione *Shipping marks*	*Numero e tipo di imballaggi; descrizione delle merci **Number and kind of packages; description of goods*	Massa lorda (kg) *Gross mass (kg)*	Massa netta (kg) *Net mass (kg)*	Volume (m^3) *Cube (m^3)*

15 No. identificazione container/ No. immatricolazione veicolo *Container identification No./ vehicle registration No.*	16 Numero(i) sigillo *Seal number(s)*	17 Dimensione & tipo del contenitore/veicolo *Container/vehicle size & type*	18 Tara (kg) *Tare mass (kg)*	19 Massa lorda totale (compresa la tara) (kg) *Total gross mass (including tare) (kg)*

CERTIFICATO DI RIEMPIMENTO DEL CONTAINER/VEICOLO
Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte sono state sistemate/caricate nel container/veicolo sopra identificato conformemente alle disposizioni applicabili. †
DEVE ESSERE COMPLETATO E FIRMATO PER TUTTI I CARICHI NEL CONTENITORE/VEICOLO DALLA PERSONA RESPONSABILE DELLA SISTEMAZIONE/CARICAZIONE
CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE
I hereby declare that the goods described above have been packed/loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions. †
MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING

21 RICEVUTA ALLA RICEZIONE DELLE MERCI
Ricevuto il suddetto numero di colli/containers/rimorchi in apparente buon ordine e condizione, salvo le seguenti riserve. ANNOTAZIONI DEL RICEVENTE
RECEIVING ORGANIZATION RECEIPT
Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition, unless stated hereon: RECEIVING ORGANIZATION REMARKS

20 Nome della società *Name of company*

Nome/posizione del dichiarante *Name/status of declarant*

Luogo e data *Place and date*

Firma del dichiarante *Signature of declarant*

Nome del trasportatore *Hauler's name*

No. immatricolazione veicolo *Vehicle registration No*

Firma e data *Signature and date*

FIRMA DEL CONDUCENTE *DRIVER'S SIGNATURE*

22 Nome della società (DELLO SPEDITORE CHE PREPARA QUESTO DOCUMENTO)
Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE)

Nome/posizione del dichiarante
Name/status of declarant

Luogo e data *Place and date*

Firma del dichiarante *Signature of declarant*

* **MERCI PERICOLOSE:**
Si deve specificare: Nome di Spedizione Appropriato, classe di pericolo, No. UN, gruppo di imballaggio, (dove assegnato) inquinante marino ed osservare le prescrizioni dello speditore in applicazione ai regolamenti nazionali ed internazionali. Allo scopo del Codice IMDG vedere 5.4.1.4.

† Allo scopo del Codice IMDG, vedere 5.4.2.

Aspetti della documentazione per il Trasporto Intermodale di Merci Pericolose

Certificato di Carico del Contenitore o del Veicolo

La firma apposta in Sezione 20 attesta che la persona preposta all'effettuazione delle operazioni sul contenitore o sul veicolo, certifica che:

- Il contenitore o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente atto a ricevere le merci;
- Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il contenitore o il veicolo è strutturalmente atto all'impiego;
- Non sono state caricate nel contenitore o nel veicolo merci incompatibili, a meno di autorizzazioni speciali dell'Autorità competente;
- Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare eventuali difetti; solo i colli in buono stato sono stati caricati;
- I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo altrimenti autorizzato dall'Autorità competente;
- Tutti i colli sono stati correttamente imballati e assicurati nel contenitore o nel veicolo;
- Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o nel veicolo;
- Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati ed etichettati in modo appropriato; qualsiasi marchio, etichetta o placca non pertinente è stata rimossa;
- Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO_2 – ghiaccio secco) è utilizzata come refrigerante, il contenitore o il veicolo porta la seguente indicazione, marcata o etichettata esteriormente in un luogo visibile: "PERICOLO, CONTIENE GAS CO_2 (GHIACCIO SECCO), AEREARE COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE";
- Nel caso in cui il Modello delle Merci Pericolose venga utilizzato solo come certificato di imballaggio del contenitore/veicolo e non come documento combinato, deve essere emessa/ricevuta una dichiarazione firmata dallo speditore o dal fornitore per ciascuna spedizione di merci pericolose imballata nel contenitore.

Nota: Il certificato di carico del contenitore non è richiesto per le cisterne.

Annesso 5

Alla______________________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

Il sottoscritto______________________________con sede in______________________________.

via______________________________.tel______________________telefax______________.

armatore o raccomandatario marittimo della nave______________________________.

Bandiera______________________GT______________________________

ormeggio previsto______________________.ETA______________________

COMUNICA

che le merci pericolose, di cui all'unita lista (*Annesso 3*) saranno sbarcate dalla predetta nave e saranno posizionate in sosta presso il terminal..in attesa di successivo imbarco sulle navi sottoelencate o sulle navi indicate nell'apposita autorizzazione all'imbarco

1. Nave...................................bandiera..................GT...............ETA..............
2. Nave...................................bandiera..................GT...............ETA..............
3. Nave...................................bandiera..................GT...............ETA..............
4. Nave...................................bandiera..................GT...............ETA..............

DICHIARA

che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:

- la nave è in possesso della seguente documentazione:
  a) Documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da ______________________
  il ______________ valido fino al ______________; oppure
  Attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da ______________________
  il ______________ valida fino al ______________ .
  b) Codice IMDG/disposizioni normativa nazionale; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi soggette Cap. VII SOLAS).
- i contenitori soddisfano le norme della Convenzione CSC 1972, come emendata;
- gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi e i contenitori cisterna soddisfano le norme del Codice IMDG/normativa nazionale;
- i dati relativi alle merci riportano il nome di spedizione appropriato e la corretta descrizione in conformità alla classificazione IMO/normativa nazionale;
- la merce presente nei contenitori è stata appropriatamente imballata e fissata e tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte.

(località e data) (nome cognome e firma)

____
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

Vista: la suddetta comunicazione/dichiarazione;
la normativa in vigore:

() si prende atto di quanto comunicato;
() nel periodo di sosta in porto la merce pericolosa NON può essere movimentata;
() i contenitori, i colli ed i contenitori cisterna contenenti la merce pericolosa debbono raggiungere il terminal di sosta nel più breve tempo possibile e con percorso diretto senza alcuna fermata nelle aree portuali;
() durante il periodo di sosta deve essere assicurata la sorveglianza antincendio.

Copia della presente deve essere consegnata al terminal.

(località e data) *(timbro e firma)*

Annesso 6

Alla____________________________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

Il sottoscritto ______________________ *con sede in* ______________ *via* __________
tel. __________ *fax.* ____________ *armatore/ raccomandatario marittimo della nave* __________
n. IMO __________ *bandiera* __________ *T. S. L* __________ *data impostazione chiglia* __________
abilitata a navigazione ______________________ *E. T. A.* __________ *ormeggio* __________

CHIEDE

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto sulla nave predetta delle merci pericolose di cui alla/e allegata/e comunicazione/i di sbarco per transhipment

DICHIARA

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
   a) Documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da __________ il __________ valido fino al __________ ;oppure
   Attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da __________ il __________ valido fino al __________ .
   b) Codice I.M.D.G./disposizioni normativa nazionale; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi soggette Cap. VII SOLAS).

2. che lo stivaggio delle merci pericolose sarà effettuato tenendo conto:
   - della certificazione della nave;
   - delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
   - dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice I.M.D.G./normativa nazionale;
   - di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico.

Data__________

(nome, cognome e firma)

(riservato all'Autorità di Polizia)

Visto: nulla osta, per quanto di competenza all'imbarco o sbarco degli esplosivi.

*Data*__________

(timbro e firma)

____
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

VISTA :
- *la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;*
- *la SOLAS 74 e l'Annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate, e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose*

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni :
- *le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose ;*
- *il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;*
- *la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco e trasporto);*
- *devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile.*

____
____
____

*Data*__________

(timbro e firma)

04A00661

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente Tutela Vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Sangiovese di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 novembre 1992, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Sangiovese di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Sangiovese di Romagna», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente Tutela Vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Pagadebit di Romagna», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Ente di Tutela autorizzato del vino «Sangiovese di Romagna», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Sangiovese di Romagna» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Sangiovese di Romagna» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato competenti per territorio di produzione sono tenute a verificarel'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in

conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore, dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dall'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Sangiovese di Romagna», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Sangiovese di Romagna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00662

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente Tutela Vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Trebbiano di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 giugno 1992 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Trebbiano di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Trebbiano di Romagna», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente Tutela Vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Trebbiano di Romagna», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Ente di Tutela autorizzato del vino «Trebbiano di Romagna», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Trebbiano di Romagna» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Trebbiano di Romagna» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore, dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dall'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Trebbiano di Romagna», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle Politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Trebbiano di Romagna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00663

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente Tutela Vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Albana di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 aprile 1987 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Albana di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Albana di Romagna», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente Tutela Vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Albana di Romagna», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Ente Tutela Vini di Romagna, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Albana di Romagna» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Albana di Romagna» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio

1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Albana di Romagna», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Albana di Romagna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00664

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente Tutela Vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Romagna Albana spumante».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agicole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 giugno 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Romagna Albana spumante» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente Tutela Vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della

DOC del vino «Romagna Albana spumante», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente Tutela Vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Romagna Albana spumante», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Ente di Tutela autorizzato del vino «Romagna Albana spumante», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Romagna Albana spumante» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Romagna Albana spumante» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Romagna Albana spumante», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito

alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Romagna Albana spumante», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00665

DECRETO 21 gennaio 2004.

Modifica del decreto 29 luglio 2003, concernente il riconoscimento del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2003 con il quale ai sensi della citata normativa è stato attribuito al consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulla indicazione di origine protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Vista l'istanza prot. n. 66160 del 16 dicembre 2003 presentata dal consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» con sede in Minori (Salerno), via Monte n. 15, riguardante le modifiche allo statuto approvato con decreto 29 luglio 2003;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Ritenuto di poter accogliere le predette modifiche in quanto conformi alla vigente normativa;

Decreta:

Articolo unico

È accolta la modifica allo statuto del consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» richiesta con l'istanza prot. n. 66160 del 16 dicembre 2003 e conseguentemente l'art. 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2003, concernente il riconoscimento del consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» e l'attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.», è sostituito dal seguente art. 1:

«Art. 1. — Lo statuto del consorzio di tutela "Limone Costa d'Amalfi I.G.P." con sede in Minori (Salerno), via Monte n. 15, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00737

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 gennaio 2004.

Abilitazione all'istituto «Scuola italiana di analisi Reichiana» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento

degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola italiana di analisi Reichiana» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, viale delle Milizie n. 1, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 12 dicembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 17 dicembre 2003 trasmessa con nota n. 1047 del 18 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola italiana di analisi Reichiana» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, viale delle Milizie n. 1, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a dieci unità e, per l'intero ciclo, a quaranta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00792

DECRETO 16 gennaio 2004.

Abilitazione all'«Istituto per le scienze psicologiche e la psicoterapia sistematica CESAD - Centro studi per l'analisi dialettica» ad istituire e ad attivare nella sede di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto per le scienze psicologiche e la psicoterapia sistematica CESAD - Centro studi per l'analisi dialettica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Genova, via A.M. Maragliano

n. 8/5, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 12 dicembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 17 dicembre 2003 trasmessa con nota n. 1047 del 18 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto per le scienze psicologiche e la psicoterapia sistematica CESAD - Centro studi per l'analisi dialettica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Genova, via A.M. Maragliano n. 8/5, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a dieci unità e, per l'intero ciclo, a quaranta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00793

DECRETO 16 gennaio 2004.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Associazione società italiana di psicoterapia organismica (SIPO)» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Associazione società italiana di psicoterapia organismica (SIPO)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 12 dicembre 2003, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'indirizzo scientifico-culturale rileva la presenza di un fondamento teorico metodologico confuso e non argomentato, una proposta di tecniche psicoterapeutiche sommaria e talora incoerente, la totale assenza di un percorso capace di indicare i nessi teorici, logici e metodologici tra tecniche e teorie della personalità, nonché la mancanza dei requisiti epistemologici di un modello psicoterapeutico avente validità scientifica;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Associazione società italiana di psicoterapia organismica (SIPO)», con sede in Milano per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00794

DECRETO 16 gennaio 2004.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», in Roma, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 20 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998, con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 17 dicembre 2003 trasmessa con nota n. 1047 del 18 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui nella seduta del 12 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 20 marzo 1998 nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 15 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00795

DECRETO 16 gennaio 2004.

Autorizzazione all'Istituto «Centro Studi Martha Harris - Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» a cambiare denominazione in «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale l'istituto «Centro Studi Martha Harris - Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» con sede in Firenze ha ottenuto l'approvazione dell'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II del decreto 11 novembre 1998, n. 509, dell'ordinamento adottato dal medesimo;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione al cambio di denominazione da «Centro Studi Martha Harris - Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» a « Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto « Centro Studi Martha Harris - Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» è autorizzato a cambiare la denominazione in «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00796

DECRETO 16 gennaio 2004.

Autorizzazione all'istituto «L'Arara Azzurra», in Chieti, a cambiare la denominazione della scuola in «Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,

comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 18 luglio 2002 con il quale l'istituto «L'Arara Azzurra» è stato abilitato ad attivare nella sede di Chieti un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione a cambiare la denominazione della scuola «L'Arara Azzurra»;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui nella seduta del 12 dicembre 2003;

Considerato che la scuola non muta né l'indirizzo scientifico-culturale né la sede e le strutture per le quali ha ottenuto il riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «L'Arara Azzurra» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 18 luglio 2002 nella sede di Chieti, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione della scuola in «Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00797

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Crotone il giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Il presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito degli interventi di manutenzione e riallineamento della base dati effettuati dalla Società A.C.I. informatica, disposto dalla direzione centrale dell'A.C.I., l'ufficio provinciale del pubblico registro di Crotone è rimasto chiuso al pubblico il giorno 2 gennaio 2004.

L'avvenuta chiusura dell'ufficio è stata segnalata anche alla Procura generale della Repubblica di Catanzaro con nota n. 2140, del 19 dicembre 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art.11; art. 13, comma 1);

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 13 gennaio 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A00736

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2004.

Definizione della competenza degli uffici locali di Torino in materia di atti pubblici e scritture private autenticate - Proroga dei termini di riesame. (Provvedimento n. 2286).

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. La competenza degli uffici circoscrizionali locali di Torino relativamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreti del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, n. 01/52602 del 3 luglio 2001, n. 02/5278 del 24 gennaio 2002, n. 02/46392 del 12 luglio 2002, n. 3258 del 17 gennaio 2003 e n. 03/37274 del 15 luglio 2003 è prorogata fino al 31 luglio 2004;

2. Il Consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del 2° ufficio circoscrizionale.

Motivazioni.

Con decreto del direttore regionale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del decreto 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuata come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiederne la registrazione e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999.

Con successivi provvedimenti il direttore regionale oltre a confermare la precedente suddivisione la prorogava ulteriolmente fino al 31 gennaio 2004.

Valutato il ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dal notaio Re Gianfranco, nelle qualità del presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, per conto di alcuni notai, contro tale suddivisione.

Non essendo ancora emerse le condizioni per un deliberato congiunto con il consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, si ritiene opportuno prorogare ulteriolmente i tempi di validità della suddivisione già disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 21 gennaio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A00791

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2003.

Modifiche alle dotazioni organiche dell'Autorità. (Deliberazione n. 20).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 156, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali», il quale demanda al Garante la ripartizione dell'organico, con proprio regolamento, tra le diverse aree e qualifiche;

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2 e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la tabella n. 5 allegata al predetto regolamento n. 2/2000 con la quale è stato ripartito l'organico dell'ufficio tra le diverse aree e qualifiche;

Considerato che il 1° gennaio 2004 entrerà in vigore il citato «codice in materia di protezione dei dati personali», e che il quadro istituzionale in esso delineato

derivano effetti rilevanti sull'attività e l'organizzazione dell'Autorità, sulle competenze istituzionali attribuite al Garante e sui procedimenti amministrativi, i quali richiedono un potenziamento organizzativo e il reclutamento di personale di elevata qualificazione al fine di poter meglio adempiere ai compiti che la legge demanda al Garante e al relativo ufficio;

Rilevato che la dotazione organica dell'area direttiva e, in misura minore, dell'area operativa è divenuta carente in relazione ai nuovi compiti demandati all'Autorità, mentre risultato allo stato non coperti nove posti dell'area esecutiva;

Ritenuta la necessità, per poter far fronte alle esigenze organizzative prima richiamate, di procedere ad una circoscritta revisione dell'organico dell'Autorità mediante la riduzione da nove a tre posti della dotazione organica dell'area esecutiva e una contestuale redistribuzione delle predette unità tra l'area direttiva, nella misura di cinque posti, e di quella operativa, nella misura di un posto;

Accertata la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa e dato atto che gli oneri relativi alle predette modifiche delle dotazioni organiche graveranno interamente sui fondi stanziati per le spese di funzionamento del Garante;

Rilevato che sono state informate le organizzazioni sindacali del personale dipendente e visti gli atti relativi alla procedura di concertazione esperita presso l'ufficio su richiesta delle stesse;

Ritenuta la necessità che le predette modifiche delle dotazioni organiche entrino in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Delibera:

La tabella n. 5, allegata al regolamento del Garante n. 2/2000, recante la ripartizione del ruolo organico del personale dipendente del Garante, è sostituita dall'allegata tabella nella quale sono riportate, nei termini di cui in motivazione, le nuove dotazioni organiche dell'Autorità, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il presidente
RODOTÀ

Il relatore
SANTANIELLO

Il segretario generale
BUTTARELLI

TABELLA N. 5

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Area	Posti
Dirigenza	26
Direttiva	45
Operativa	26
Esecutiva	3
TOTALE . . .	100

04A00735

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350, corredata delle relative note, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 196/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003.

Si comunica che, per esigenze tecniche, la ripubblicazione, già prevista in data odierna, del testo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», corredato delle relative «note», sarà effettuata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 febbraio 2004.

04A00691

Rinvio della ripubblicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 351, corredata delle relative note, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006», pubblicata nel supplemento ordinario n. 197/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003.

Si comunica che, per esigenze tecniche, la ripubblicazione, già prevista in data odierna, del testo della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006», corredato delle relative «note», sarà effettuata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 febbraio 2004.

04A00692

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2563
Yen giapponese	133,05
Corona danese	7,4485
Lira Sterlina	0,68685
Corona svedese	9,1255
Franco svizzero	1,5688
Corona islandese	86,78
Corona norvegese	8,6820
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58617
Corona ceca	32,072
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,20
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6682
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,7327
Leu romeno	40700
Tallero sloveno	237,3800
Corona slovacca	40,655
Lira turca	1668765
Dollaro australiano	1,6209
Dollaro canadese	1,6525
Dollaro di Hong Kong	9,7576
Dollaro neozelandese	1,8601
Dollaro di Singapore	2,1269
Won sudcoreano	1471,69
Rand sudafricano	8,7732

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00966

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Comunicato di rettifica relativo all'avviso riguardante l'elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale Italia 2003

Il bollettino ufficiale dei biglietti vincenti i premi della lotteria Italia 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2004, è modificato come segue:

LOTTERIA TELEFONICA

Il biglietto serie B n. 523244 vince € 5.000,00 e non € 10.000,00.

Il biglietto serie D n. 059792 vince € 5.000,00 e non € 10.000,00.

Il biglietto serie Z n. 732265 vince € 5.000,00 e non € 10.000,00.

Il biglietto serie D n. 081157 vince € 10.000,00 e non € 5.000,00.

Il biglietto serie T n. 757587 vince € 10.000,00 e non € 5.000,00.

Il biglietto serie Z n. 289014 vince € 10.000,00 e non € 5.000,00.

Il premio di € 5.000,00 è stato vinto dal biglietto U 260670 e non dal biglietto serie D 260670.

Il premio di € 10.000,00 è stato vinto dal biglietto F 00713 e non dal biglietto serie F 000173.

04A00837

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aximad»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 774 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: AXIMAD.

Società: Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» I.M. 1 flac 1 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228028.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Aximad», «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» I.M. 1 flac 1 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228028, prodotti anteriormente al 29 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 612 del 23 dicembre 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 25 febbraio 2004».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niklod»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 793 del 15 dicembre 2003

Medicinale: NIKLOD.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia - Genova, via E. Bazzano n. 14, c.a.p. 16019, Italia, codice fiscale n. 00274990100.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica di composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio bicarbonato - acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio bicarbonato - lidocaina cloridrato - acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034292019 - «100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C n. 034292021 - «100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale (sospesa).

L'aggiunta di lidocaina (per migliorare la compliance del paziente, riducendo il dolore al sito di iniezione) rende la soluzione non idonea alla somministrazione endovenosa, pertanto viene modificata la denominazione delle confezioni, secondo standard terms, come segue:

A.I.C. n. 034292019 -«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 3,3 ml;

A.I.C. n. 034292021 -«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 12 fiale 3,3 ml (sospesa).

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale (A.I.C. n. 034292021), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipagastril»

Estratto decreto n. 613 del 22 dicembre 2003

Medicinale: IPAGASTRIL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società International Pharmaceuticals Associated S.r.l., con sede in via Casale Cavallari n. 53, Roma, con codice fiscale 02881730580.

Confezioni A.I.C.:

n. 032101014 - «1000» 30 bustine polv. sosp. orale 1 g (sospesa);

n. 032101026 - «2000» 30 bustine polv. sosp. orale 2 g.

È ora trasferita alla società:

Angenerico S.p.a., con sede in via Nocera Umbra, 75 - Roma, con codice fiscale n. 07287621002.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale sucralfato.

Confezioni A.I.C.:

n. 032101014/G - «1000» 30 bustine polv. sosp. orale 1 g (sospesa);

n. 032101026/G - «2000» 30 bustine polv. sosp. orale 2 g.

Per la confezione 032101014/G - «1000» 30 bustine polv. sosp. orale 1 g: restano confermati la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Per la confezione 032101026/G - «2000» 30 bustine polv. sosp. orale 2 g:

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica di conversione a «medicinale generico», decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti del medicinale Ipagastril, già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (032101014 - 026), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artz»

Estratto decreto n. 614 del 22 dicembre 2003

Medicinale: ARTZ.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in via Reno n. 5, Roma, con codice fiscale n. 00468270582.

Confezione: A.I.C. n. 028829012 - «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2,5 ml.

È ora trasferita alla società:

MDM S.p.a., con sede in viale Papiniano n. 22/B, Milano, con codice fiscale n. 00421900283.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimexan»

Estratto decreto n. 615 del 22 dicembre 2003

Medicinale: NIMEXAN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia n. 70, Roma, con codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni A.I.C.:

n. 032923017 - 30 bustine 100 mg;

n. 032923031 - 10 supposte 200 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società:

Angenerico S.p.a., con sede in via Nocera Umbra n. 75, Roma, con codice fiscale n. 07287621002.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale Nimesulide.

Confezioni A.I.C.:

n. 032923017/G - 30 bustine 100 mg;

n. 032923031/G - 10 supposte 200 mg (sospesa).

Per la confezione 032923031/G - 10 supposte 200 mg (sospesa): restano confermati la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Per la confezione 032923017/G - 30 bustine 100 mg:

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica di conversione a «medicinale generico», decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti del medicinale Nimexan, già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (032923017 - 031), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 616 del 22 dicembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Elan Pharma Italia S.p.a., con sede in via del Mare n. 36, Pomezia, Roma, con codice fiscale n. 04936501008.

Medicinale: FLUTAMIDE ELAN.

Confezione A.I.C. n. 034273019 - «250 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: MUCOJET.

Confezioni A.I.C.:

n. 023822012 - «0,05 g/ml soluzione orale» 1 flacone da 150 ml;

n. 023822024 - «0,02 g/ml soluzione orale» 1 flacone da 150 ml.

Medicinale: OSSIPLEX.

Confezione A.I.C. n. 027070010 - «200 mg + 25 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse.

Medicinale: TAMOXIFENE SEGIX.

Confezioni A.I.C.:

n. 034425013 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

n. 034425025 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società:

Segix Italia S.r.l., con sede in via del Mare n. 36, Pomezia, Roma, con codice fiscale n. 07611511002.

Con variazione della denominazione:

da Flutamide Elan a Flutamide Segix.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clody»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 1 del 7 gennaio 2004

Medicinale: CLODY.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 01697370342.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica di composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio bicarbonato - acqua per preparazioni iniettabili q.b (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio bicarbonato - lidocaina cloridrato - acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034294013 - «100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 034294025 - «100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale (sospesa).

L'aggiunta di lidocaina (per migliorare la compliance del paziente, riducendo il dolore al sito di iniezione) rende la soluzione non idonea alla somministrazione endovenosa, pertanto viene modificata la denominazione delle confezioni, secondo standard terms, come segue:

A.I.C. n. 034294013 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 3,3 ml;

A.I.C. n. 034294025 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 12 fiale 3,3 ml (sospesa).

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale (A.I.C n. 034294025), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dueva»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 24 del 12 gennaio 2004

Medicinale: DUEVA.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, c.a.p. 50131, Italia, codice fiscale n. 00395270481.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio, modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica del foglio illustrativo. In particolare, nella sezione «Dose, modo e tempo di somministrazione», la frase:

«Inizio della prima confezione.

Nessun contraccettivo ormonale nel mese precedente.

Iniziare l'assunzione di Dueva il primo giorno del ciclo, ossia il primo giorno delle mestruazioni, prendendo la compressa contrassegnata con quel giorno della settimana. Per esempio, se le mestruazioni iniziano il venerdì, prendere la pillola contrassegnata venerdì».

È sostituita dalla frase:

«Inizio della prima confezione.

Nessun contraccettivo ormonale nel mese precedente.

Iniziare l'assunzione di Dueva il primo giorno del ciclo, ossia il primo giorno delle mestruazioni, prendendo la compressa contrassegnata con il numero 1».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033814017 - astuccio 1 blister 22 compresse uso orale;

A.I.C. n. 033814029 - astuccio 3 blister 22 compresse uso orale;

A.I.C. n. 033814031 - «compresse» 6 blister da 22 compresse.

Sono inoltre autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni già autorizzate di seguito indicate:

A.I.C. n. 033814017 - astuccio 1 blister 22 compresse uso orale varia a: «compresse» blister da 22 compresse;

A.I.C. n. 033814029 - astuccio 3 blister 22 compresse uso orale varia a: «compresse» 3 blister da 22 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo allo data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gracial»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 25 del 12 gennaio 2004

Medicinale: GRACIAL.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in OSS, Kloosterstraat n. 6, c.a.p. 5349 AB, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica del foglio illustrativo. In particolare, nella sezione «Dose, modo e tempo di somministrazione», la frase:

«Inizio della prima confezione.

Nessun contraccettivo ormonale nel mese precedente.

Iniziare l'assunzione di Gracial il primo giorno del ciclo, ossia il primo giorno delle mestruazioni, prendendo la compressa contrassegnata con quel giorno della settimana. Per esempio, se le mestruazioni iniziano il venerdì, prendere la pillola contrassegnata venerdì.»

È sostituita dalla frase:

«Inizio della prima confezione.

Nessun contraccettivo ormonale nel mese precedente. Iniziare l'assunzione di Gracial il primo giorno del ciclo ossia, il primo giorno delle mestruazioni, prendendo la compressa contrassegnata con il numero 1».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032338016 - «compresse» 1 blister da 22 compresse;

A.I.C. n 032338028 - «compresse» 3 blister da 22 compresse;

A.I.C. n. 032338030 - «compresse» 6 blister 22 compresse.

I lotti già prodotti possano essere dispensati al pubblico fino al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicaziane nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00700

Rettifica del decreto A.I.C. n. 651 del 29 ottobre 2001 relativo alla specialità medicinale «Ipsolam»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 818 del 22 dicembre 2003

Medicinale: IPSOLAM.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 651 del 29 ottobre 2001.

Il decreto A.I.C. n. 651 del 29 ottobre 2001, è rettificato nella descrizione del quantitativo degli eccipienti così come segue:

per la confezione: A.I.C n. 034979017 - «0,25 mg compresse» 20 compresse:

da eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg, silice colloidale 0,5 mg, amido di mais 6 mg, stearato di magnesio 0,75 mg.

a eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg, silice colloidale 0,5 mg, amido di mais 6 mg, stearato di magnesio 0,75 mg, cellulosa microcristallina 24 mg;

per la confezione: A.I.C. n. 034979029 - «0,50 mg compresse» 20 compresse:

da eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg, silice colloidale 0,5 mg, amido di mais 6 mg, stearato di magnesio 0,75 mg, sunset yellow 0,15 mg;

a eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg, silice colloidale 0,5 mg, amido di mais 6 mg, stearato di magnesio 0,75 mg, sunset yellow 0,15 mg, cellulosa microcristallina 24 mg;

per la confezione: A.I.C. n. 034979031 - «1 mg compresse» 20 compresse:

da eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg, silice colloidale 0,5 mg, amido di mais 6 mg, stearato di magnesio 0,75 mg, indigotina 0,06 mg;

a eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg, silice colloidale 0,5 mg, amido di mais 6 mg, stearato di magnesio 0,75 mg, indigotina 0,06 mg, cellulosa microcristallina 24 mg.

04A00708

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33352 del 22 dicembre 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Necchi compressori, con sede in Pavia, unità di Pavia, per il periodo dal 23 dicembre 2003 al 22 giugno 2004.

04A00696

Provvedimenti concernenti l'accertamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33367 del 22 dicembre 2003, è accertata la condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.r.l. SICOM, con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 33368 del 22 dicembre 2003, è accertata la condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.p.a. Seregni industrie grafiche, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

04A00697

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33356 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Piovene Rocchetta (Vicenza), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33357 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. SITIA YOMO, con sede in Milano, unità di Pasturago di Vernate (Mlano), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33358 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. L.M.I. Lavorazioni meccaniche industriali, con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33359 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Nuova CISAGLOB, con sede in Roma, unità di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino Monreale (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33360 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. FBM Fornaci Briziarelli Marsciano, con sede in Marsciano (Perugia) unità di Fiano Romano (Roma), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 33361 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. GFI OIS, con sede in Torino, unità di Bari, Firenze, Foggia, Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33362 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Filatura Strobino, con sede in Camburzano, (Biella), unità di Camburzano, (Biella), per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33363 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea, con sede in Spezzano (Modena), unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33364 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Botto Giuseppe & Figli, con sede in Valle Mosso (Biella) unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 20 ottobre 2003 al 19 ottobre 2004.

Con decreto n. 33365 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. URMET TLC, con sede in Torino, unità di Roma e Torino, per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33348 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Alenia Marconi Systems, con sede in Roma, unità di Fusaro (Napoli), Giugliano (Napoli) e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 2000 al 17 gennaio 2002.

Con decreto n. 33349 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Informatica e telecomunicazioni, con sede in Milano, unità di Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Pomezia (Roma) e Torino, per il periodo dal 17 ottobre 2003 al 16 ottobre 2004.

Con decreto n. 33350 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. TECNOINDEX, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 12 novembre 2003 all'11 novembre 2004.

Con decreto n. 33351 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. NOVATEL, on sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 33353 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. S.A.E.S., con sede in Bari, unità di Bari e Taranto, per il periodo dal 1º novembre 2002 al 3 febbraio 2003.

Con decreto n. 33354 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. S.A.E.S., con sede in Bari, unità di Lecce, Reggio Calabria e Roma, per il periodo dal 1º novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33355 del 22 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. I.M.G., con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

04A00698

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33367 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SICOM, con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 maggio 2004.

Con decreto n. 33368 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Seregni industrie grafiche, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 maggio 2004.

Con decreto n. 33369 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. EDI.MED., con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dall'8 settembre 2003 al 7 marzo 2004.

Con decreto n. 33370 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Edizioni Madre, con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 2 dicembre 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 33371 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Alenia Marconi Systems, con sede in Roma, unità di Fusaro (Napoli), Giugliano (Napoli) e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 2000 al 17 luglio 2000.

Con decreto n. 33372 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Informatica e telecomunicazioni, con sede in Milano, unità di Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Pomezia (Roma) e Torino, per il periodo dal 17 ottobre 2003 al 16 aprile 2004.

Con decreto n. 33373 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. TECNOINDEX, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 12 novembre 2003 all'11 maggio 2004.

Con decreto n. 33374 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. NOVATEL, con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 33375 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Necchi compressori, con sede in Pavia, unità di Pavia, per il periodo dal 23 dicembre 2003 al 22 giugno 2004.

Con decreto n. 33376 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.A.E.S., con sede in Bari, unità di Bari e Taranto, per il periodo dal 1º novembre 2002 al 3 febbraio 2003.

Con decreto n. 33377 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.A.E.S., con sede in Bari, unità di Lecce, Reggio Calabria e Roma, per il periodo dal 1º novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33378 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. I.M.G., con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33379 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza) unità di Piovene Rocchetta (Vicenza), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33380 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SITIA YOMO, con sede in Milano, unità di Pasturago di Vernate (Milano), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33381 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. L.M.I. Lavorazioni meccaniche industriali, con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33382 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuova CISAGLOB, con sede in Roma, unità di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino Monreale (Cagliari) per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33383 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. FBM Fornaci Briziarelli Marsciano, con sede in Marsciano (Perugia), unità di Fiano Romano (Roma), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 33384 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. GFI OIS, con sede in Torino, unità di Bari, Firenze, Foggia, Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33385 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Filatura Strobino, con sede in Camburzano (Biella) unità di Camburzano (Biella), per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33386 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea, con sede in Spezzano (Modena), unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 33387 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Botto Giuseppe & Figli, con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 20 ottobre 2003 al 19 ottobre 2004.

Con decreto n. 33388 del 22 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. URMET TLC, con sede in Torino, unità di Roma e Torino, per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33390 del 23 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rete Gamma, con sede in Bergamo, unità di Bergamo, per il periodo dal 19 giugno 2003 al 18 giugno 2004.

04A00695

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero della salute relativo all'estratto del decreto MCR n. 747 del 7 ottobre 2003
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2004)

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, prima colonna, dove è scritto: «validità prodotto integro: *1 anno* dalla data di fabbricazione», leggasi: «validità prodotto integro: *18 mesi* dalla data di fabbricazione».

04A00709

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401024/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.